

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

134.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-17 febbraio 1995:		Per fatto personale:	
PRESIDENTE	7958, 7959, 7961, 7962	PRESIDENTE	7963
JANNONE GIORGIO (gruppo forza Italia) .	7962	BROGLIA GIAN PIERO (gruppo forza Italia)	7963
TADDEI PAOLO EMILIO (gruppo FE-LD) .	7961	Per la risposta scritta ad interrogazioni:	
VITO ELIO (gruppo forza Italia)	7959	PRESIDENTE	7963
Disegni di legge di conversione:		CARUSO MARIO (gruppo alleanza nazionale)	7963
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	7929	GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) . .	7963
(Autorizzazione di relazione orale) . . .	7929	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
(Trasmissione dal Senato)	7929	S. 924. — Senatore GUALTIERI: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (approvata dal Senato) (1599) e della concorrente proposta di legge: VIOLANTE ed altri: Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifi-	
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	7934		
MAIOLO TIZIANA (gruppo forza Italia), Presidente della II Commissione . .	7934		
Missioni	7929		

134.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

	PAG.		PAG.
cazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di limiti temporali di efficacia del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (1240).		MATACENA AMEDEO (gruppo forza Italia)	7957
PRESIDENTE . . . 7934, 7937, 7939, 7940, 7941, 7944, 7947, 7948, 7949, 7950, 7952, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958		SCERMINO FELICE (gruppo progressisti - federativo)	7941
AYALA GIUSEPPE (gruppo misto)	7950	STAJANO ERNESTO (gruppo misto), <i>Relatore</i> 7934, 7947,	7948
BARESI EUGENIO (gruppo CCD)	7955	STRIK LIEVERS LORENZO (gruppo forza Italia)	7954
BORGHEZIO MARIO (gruppo lega nord)	7956		
BROGLIA GIAN PIERO (gruppo forza Italia)	7955	Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Esame):	
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE (gruppo progressisti - federativo)	7952	PRESIDENTE 7930, 7931, 7932,	7933
DOTTI VITTORIO (gruppo forza Italia)	7948	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo progressisti - federativo), <i>Relatore</i>	7930
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista - progressisti)	7939	GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista - progressisti)	7932
LA GRUA SAVERIO (gruppo alleanza nazionale)	7949	MARINO GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale)	7933
MAIOLO TIZIANA (gruppo forza Italia)	7944, 7950	PAGGINI ROBERTO (gruppo misto)	7931
MARINO GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale)	7940		
MARRA DONATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 7937,	7948	Ordine del giorno della seduta di domani	7964

La seduta comincia alle 9.

LUCIANO CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bassi Lagostena e Lembo sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono quattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato, in data 8 febbraio 1995, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1247. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi

alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» *(approvato al Senato)* (1985).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della IX, della X della XI e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VII Commissione (Cultura) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale» (1843).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi del-

L'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Roberto Menia per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV-ter, n. 13) (rinviata in Giunta dall'Assemblea il 18 gennaio 1995).

La Giunta propone di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono manifestamente opinioni espresse o voti dati nell'esercizio della funzione parlamentare, in quanto il deputato Menia, all'epoca dei fatti stessi non era membro del Parlamento.

Prima di dare la parola all'onorevole relatore data la particolarità del caso desidero ricordare che sono state a suo tempo sollevate eccezioni in ordine alla ritualità della procedura seguita, in base alle quali, trattandosi di fatti commessi da persona che, all'epoca dei fatti stessi, non era membro del Parlamento, la Camera non avrebbe dovuto neppure prendere in considerazione la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, limitandosi a rimettere gli atti alla magistratura.

La Presidenza non intende entrare nel merito della questione, che il Presidente della Camera si riserva di sottoporre per una più approfondita valutazione, alla Giunta per il regolamento.

Si limita quindi a far presente che la deliberazione odierna non costituirà precedente poiché, trattandosi di una materia di estrema delicatezza, occorrerà — ripeto — acquisire il parere della Giunta, prima di pervenire ad una valutazione giuridica che si presenta di non lieve momento.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. Signor Presidente, come lei ricordava, nella seduta del 18 gennaio scorso l'Assemblea, dovendo pronunciarsi sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso della non applicabilità dell'articolo 68, primo comma,

della Costituzione nei confronti dell'onorevole Menia, poiché i fatti a lui addebitati, e per i quali era in corso il procedimento penale, non concernevano opinioni espresse e voti dati nell'esercizio della funzione parlamentare, sollevò una questione teorica di non poco momento. Emerse dal dibattito la preoccupazione, assolutamente legittima, che, qualora l'Assemblea avesse deliberato in conformità alla proposta della Giunta, la decisione adottata avrebbe potuto essere invocata nel futuro per legittimare l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione anche con riguardo a fatti compiuti in epoche in cui l'imputato non rivestiva la carica di parlamentare.

Si tratta, quindi, di una questione veramente delicata. Credo pertanto che la rassicurazione fornita poc'anzi dalla Presidenza circa il fatto che la decisione adottata non costituisce precedente sia dettata da grande saggezza. Vorrei ora motivare molto brevemente le ragioni per le quali la Giunta, a maggioranza, sia pure modificando e «dipinando» il senso della formula (come i colleghi hanno potuto notare), ha ritenuto non applicabile il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione nel caso che coinvolge l'onorevole Menia.

La Giunta ha anzitutto osservato che il testo normativo che regola la richiesta di autorizzazione a procedere (in questo caso la richiesta di deliberazione ai sensi del primo comma dell'articolo 68, nonostante l'errore in cui il magistrato ordinario procedente è incorso ripetutamente) è il decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, il quale prevede che la Camera, investita della questione, abbia solo due possibilità: ritenere che si tratti di una ipotesi in cui ricorra l'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68, oppure rinviare gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria. La formula contenuta nell'articolo 3 di tale decreto-legge, prevedendo che la Camera deliberi se «il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni», comprende in realtà, al di là delle intenzioni del Governo nella stesura della norma, sia l'ipotesi in cui i fatti in contestazione, coevi al periodo di esercizio della

funzione parlamentare, non siano ad essa riconducibili, sia l'ipotesi altra in cui i fatti medesimi siano stati compiuti in epoca diversa da quella in cui si è assunto e svolto il mandato parlamentare. Intendo cioè dire che il potere della Camera di deliberare in ordine all'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68, alla stregua della lettera dell'articolo 3 del già citato decreto-legge, può investire sia i fatti coevi allo svolgimento della funzione parlamentare non riconducibili all'esercizio della stessa, sia altri fatti commessi in un'epoca in cui il deputato non era membro del Parlamento.

Voglio sottolineare, con riferimento alla decisione adottata dalla Giunta (riprendo il concetto poc'anzi espresso ribadendo il mio compiacimento per il fatto che la deliberazione odierna non assuma il valore di precedente), che il caso di specie appare particolarmente complesso, in quanto sarebbe stato ben difficile, a questo punto del procedimento, ritenere che la Camera potesse rimettere gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria declinando ogni competenza. La questione, infatti, era già stata sottoposta alla Presidenza della Camera e si era instaurato un carteggio tra quest'ultima e la magistratura procedente in ordine alla qualificazione dell'atto con cui il magistrato investiva la Camera della questione se si trattasse di richiesta di autorizzazione a procedere o di deliberazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Presidenza della Camera, inoltre, aveva investito la Giunta del problema e quest'ultima aveva già sottoposto la sua proposta all'Assemblea. Credo che a questo punto, con un *petitum* già cristallizzato e una deliberazione già assunta dalla Giunta, la decisione adottata ben difficilmente avrebbe potuto essere cancellata. Altra cosa è ritenere che, investita la Presidenza della Camera di una richiesta di deliberazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, per fatti non coevi all'esercizio della funzione parlamentare, la Presidenza stessa possa, con proprio atto, dichiarare la sua incompetenza oppure ritenere irricevibili gli atti o inammissibile la richiesta, rinviando gli atti stessi all'autorità giudiziaria. Anche se in questo caso mi permetto di sottolineare che potrebbe sorgere un conflitto di attribuzioni

che vedrebbe da parte della magistratura ordinaria l'adozione di un provvedimento giudiziario formale e da parte della Presidenza della Camera di un provvedimento di carattere amministrativo: infatti, carattere assimilabile a quello giurisdizionale potrebbero avere soltanto le deliberazioni delle Giunte e dell'Assemblea.

In ogni caso, per le considerazioni che ho svolto, puntualmente riportate nella relazione, formulo, a nome della maggioranza della Giunta, la proposta all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Menia non concernono manifestamente opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari in quanto il suddetto deputato all'epoca del fatto non era membro del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta della Giunta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paggini. Ne ha facoltà.

ROBERTO PAGGINI. Desidero solo spiegare brevemente i motivi per cui ho chiesto al presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere di essere sostituito nell'incarico di relatore per questo procedimento. Come è stato infatti ricordato la questione era già approdata all'aula il mese scorso ed io ne ero il relatore. Si tratta di un caso abnorme perché, come già evidenziato, la Corte di appello di Trieste ci ha rimesso gli atti per decidere su fatti anteriori all'epoca in cui l'onorevole Menia è diventato deputato. Un fatto tanto abnorme che, come relatore, avevo sollecitato la Presidenza della Camera nel suo autonomo giudizio, a rimettere gli atti agli organi competenti per l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Si è poi aperto un lungo dibattito al termine del quale — ricordo che il primo ad intervenire in questo senso fu l'onorevole Elia — emerse l'orientamento, condiviso dal presidente della Giunta e dal sottoscritto, di rinviare gli atti alla Giunta perché valutasse se non fosse opportuno dichiarare irricevibile l'atto per mancanza delle precondizioni. Dichiarare,

in altre parole, l'assoluto difetto di giurisdizione.

In sede di Giunta ho sostenuto questa posizione, che ritengo la migliore anche per combattere politicamente la tendenza, che si è manifestata in modo piuttosto allarmante, di reintrodurre in modo surrettizio la vecchia autorizzazione a procedere. Non è infatti casuale che il magistrato per due volte (nonostante la prima volta fosse stato richiamato dal Presidente della Camera) abbia inviato gli atti alla Camera parlando di autorizzazione a procedere. La stessa discussione svoltasi in aula nei giorni scorsi ha assunto connotati molto pericolosi; si è infatti entrati nel merito e si rischiava di giungere ad una votazione il cui risultato avrebbe potuto far perdere a questo Parlamento ogni credibilità in merito all'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. La tesi da me sostenuta in sede di Giunta è risultata minoritaria, anche se condivisa dal presidente della Giunta stessa (che oggi non è presente). Operando in tal senso non si configurerebbe, a mio avviso, uno strappo al regolamento; ricordo che, tra l'altro nella passata legislatura, c'è stato un significativo precedente, relativo ad un reato ministeriale. Anche in quel caso gli atti erano già pervenuti alla Giunta per le autorizzazioni e ritenendosi il caso del tutto abnorme — pur non trattandosi di difetto di giurisdizione ma di mancanza delle precondizioni — per ben due volte (la seconda volta non fui d'accordo), furono semplicemente rinviati gli atti in quanto di fatto irricevibili.

Mi premeva porre in evidenza i motivi per cui ho rinunciato all'incarico di relatore. Voterò comunque a favore della proposta della Giunta, caldeggiando la remissione degli atti agli organi competenti per le eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati.

PRESIDENTE. Onorevole Paggini, all'inizio del dibattito, tenuto conto della delicatezza delle questioni da lei testé ricordate, ho fatto presente che la procedura odierna non costituirà precedente. Occorrerà infatti una valutazione più approfondita, — anche alla luce del fatto che stiamo discutendo di una materia così delicata sull'unica base

testuale rappresentata da un decreto-legge —; occorrerà procedere ad un approfondimento non solo culturale ma anche di carattere normativo di tutta la materia.

Quanto alla richiesta di remissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura, le assicuro che sarà mia cura informarne il Presidente della Camera per le opportune valutazioni, che come è noto sono di sua esclusiva competenza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Ritengo che la questione vada semplificata poiché il procedimento è nato da un evidente errore commesso dall'autorità giudiziaria che ha trasmesso gli atti per l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. È chiaro che la Giunta per le autorizzazioni a procedere avrebbe dovuto restituire gli atti all'autorità giudiziaria dichiarando l'incompetenza della Camera a deliberare in materia.

Tuttavia il procedimento è stato esaminato per due volte dalla Giunta ed è stato iscritto per due volte all'ordine del giorno dell'Assemblea e dunque ritengo che la proposta della Giunta, confermata in questa sede dal relatore, possa essere condivisa o perché (al riguardo è la Camera che delibera) non sussistono le condizioni, nel senso che i voti dati e le opinioni espresse non rientrano nell'ambito delle funzioni parlamentari, o perché (questa seconda motivazione è stata esplicitamente ricordata) il soggetto in questione all'epoca dei fatti non era ancora parlamentare. Queste ulteriori motivazioni non fanno venir meno l'opportunità di accogliere la proposta della Giunta.

Per quanto riguarda la remissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura, lasciamo ampia discrezionalità al guardasigilli di valutare la questione, anche perché non mi sembra che vi siano evidenti estremi di inadempienza da parte dei magistrati. Non intendo fare qui una difesa di questa categoria, anche perché in questo caso i magistrati hanno agito nei confronti del soggetto accusato di questi reati nel senso più garantista possibile.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

GIUSEPPE AYALA. È uno strafalcione clamoroso!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, discutere di questa materia non spetta all'aula...

GIUSEPPE AYALA. Una parola si potrà pure dire!

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Ayala, ma intendevo dire che è inutile perdere tempo su una questione che fa capo alla discrezionalità del Presidente della Camera.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. È un'ipotesi di ignoranza della norma!

TULLIO GRIMALDI. Scagli la prima pietra chi non ha mai commesso un errore in vita sua!

GIUSEPPE AYALA. Sì, ma questo è clamoroso! Tu, Grimaldi, un errore così non lo hai mai fatto ne sono sicuro! E, ti posso assicurare, neanch'io!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è discusso a lungo attorno a questo problema sul quale sono state sollevate numerose perplessità che, a mio avviso, non avevano ragion d'essere. Dopo un primo esame da parte dell'Assemblea, gli atti sono stati restituiti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere che ha ribadito la precedente determinazione.

Certamente in questo caso siamo al di fuori della previsione dell'articolo 68 della Costituzione, ma non è stato qui ricordato un fatto importante, che cioè l'onorevole Menia, proprio nella seduta della Camera del 18 gennaio 1995, con molta nobiltà ha dichiarato (per quello che la sua dichiarazione può valere) di rinunciare alle prerogative previste dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione intendendo affrontare il giudizio. Come ho detto, si è trattato di un gesto di nobiltà che dimostra come l'onorevole

Menia intenda presentarsi ai giudici esponendo le ragioni che lo hanno spinto ad assumere un certo atteggiamento in una situazione particolare nella quale la difesa dell'italianità di quelle terre imponeva una decisione precisa ed energica.

Riteniamo che tutto questo vada sottoposto all'attenzione della Camera, mentre per quanto riguarda l'aspetto tecnico e giuridico ribadiamo l'estraneità della questione in discussione a quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione, non essendo ancora a quel tempo l'onorevole Menia parlamentare. Il collega affronterà il processo. Noi siamo certi che la corte di appello di Trieste saprà valutare con serenità ed obiettività quanto è attribuito all'onorevole Menia e che la sentenza di primo grado sarà riformata: quella sentenza di primo grado sulla cui base, nella precedente seduta in cui ci siamo occupati di tale questione, qualcuno dava per scontato una nuova condanna dell'onorevole Menia. I fatti ovviamente non stanno così. Infatti, come tutti sappiamo, la sentenza di primo grado contro la quale si fa ricorso in appello non costituisce sicuramente un fatto certo dal quale possano ricavarsi determinate conclusioni. In tal senso, quindi, esprimiamo il nostro parere.

Per quanto riguarda la trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura, problema che è stato sollevato anche nel corso della prima seduta in cui la Giunta ebbe ad occuparsi di questa vicenda, una tale decisione mi parrebbe sinceramente eccessiva. Pertanto, sotto questo profilo, pur riconoscendo ovviamente al Presidente della Camera il potere di adottare, nella sua discrezionalità, i provvedimenti che ritenga opportuni, noi esprimiamo il nostro dissenso in ordine a questa specifica richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per cui è in corso il procedimento non concernono manifestamente opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto il deputato Menia all'epoca dei fatti stessi, non era membro del Parlamento.

(È approvata).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

Inversione dell'ordine del giorno
(ore 9,30).

TIZIANA MAIOLO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Maiolo?

TIZIANA MAIOLO, *Presidente della II Commissione*. Presidente, il punto 2 all'ordine del giorno, cui ora si dovrebbe passare, prevede la votazione degli articoli e la votazione finale del provvedimento sulla custodia cautelare. All'ordine del giorno della seduta odierna è prevista anche, al punto 3, la discussione del provvedimento sulla proroga dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. La necessità di un dibattito ampio e approfondito sul provvedimento che riguarda la proroga dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario è riconosciuta da tutti, così come l'urgenza di una definitiva deliberazione, che è resa del resto facile anche dal fatto che la Commissione giustizia ha licenziato il progetto di legge nel testo che ci è stato inviato dal Senato, senza apportare modifiche.

D'intesa con tutti i membri della Commissione giustizia, propongo quindi di passare subito al punto 3 dell'ordine del giorno, recante la discussione del progetto di legge sulla proroga dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, rinviando invece di qualche giorno la votazione degli articoli e la votazione finale del provvedimento sulla custodia cautelare, anche per consentire la presenza del relatore, su quel provvedimento, onorevole Della Valle, che oggi è impossibilitato ad intervenire: e, data l'importanza del tema, riterrei preferibile non doverlo sostituire in questa funzione. La ringrazio, Presidente. Le ripeto che la Commissione giustizia è giunta alla formulazione di questa richiesta con decisione unanime.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si intende dunque accolta la proposta del presidente della Commissione giustizia di dar luogo ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare, subito rinviando ad altra seduta la votazione degli articoli

e la votazione finale del provvedimento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, concernente la semplificazione dei provvedimenti, misure cautelari e diritto di difesa, e all'esame del punto 3 dell'ordine del giorno medesimo, relativo alla proroga dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge S. 924.

— **Senatore Gualtieri**: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (approvata dal Senato) (1599); e della concorrente proposta di legge Violante ed altri; Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di limiti temporali di efficacia del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (1240) (ore 9,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa del senatore Gualtieri: proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario; e della concorrente proposta di legge Violante ed altri: Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di limiti temporali di efficacia del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di ieri la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Stajano, ha facoltà di svolgere la relazione.

ERNESTO STAJANO, *Relatore*. Signor Presidente, illustre sottosegretario colleghi, il

Senato ha trasmesso il 10 novembre 1994 il testo relativo alla proroga fino al 31 di cembre 1999 della validità dell'articolo 41-*bis*, che prevede, come è noto, la possibilità di applicare una serie di limitazioni al regime ordinario di detenzione di alcune particolari categorie di detenuti.

È bene chiarire che tali categorie sono prevalentemente costituite da imputati per reati gravi e, in particolare, per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso *ex* articolo 416-*bis*. In particolare, attualmente si trovano in regime di applicazione dell'articolo 41-*bis* circa 470 detenuti, mentre in precedenza si era giunti alla cifra di circa mille.

Il disposto dell'articolo 41-*bis* è formulato in termini estremamente vaghi ed imprecisi. Si è riusciti ad avere una sufficiente determinazione delle disposizioni alle quali fare riferimento nell'applicazione di tale norma soltanto a seguito di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 349 e la n. 410 del 1993, che hanno riempito di significato e di contenuto le scarse disposizioni, che la stessa Corte definisce di «infelice formulazione».

In particolare, la Corte costituzionale con queste due fondamentali sentenze ha stabilito la necessità di una motivazione dei provvedimenti che vengono adottati da parte dell'amministrazione penitenziaria, anche su richiesta del Ministero dell'interno, con specifico riferimento alle caratteristiche individuali del detenuto, allo scopo di assicurare la conformità delle limitazioni al disposto dell'articolo 27 della Costituzione. Ha stabilito altresì la possibilità del ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione innanzi alla magistratura di sorveglianza e che una serie di limitazioni non possono essere adottate, tutte quelle cioè che riguardano il trattamento extramurario, quali il regime di applicazione dei benefici previsti dalla legge Gozzini in tema di permessi, di lavoro esterno e di altre provvidenze a favore dei detenuti, che restano di competenza esclusivamente dall'autorità giudiziaria.

Lo studio dei provvedimenti emessi dall'amministrazione penitenziaria evidenzia che le limitazioni disposte ai sensi dell'articolo 41-*bis* all'ordinario regime penitenzia-

rio previsto dal quarto comma dell'articolo 14-*quater* dell'ordinamento penitenziario fanno riferimento, in particolare, alla sospensione dei seguenti diritti: la corrispondenza telefonica; i colloqui, e la corrispondenza epistolare e telegrafica con altri detenuti, anche se congiunti o conviventi; i colloqui con i terzi; i colloqui con familiari e conviventi, eccettuato un colloquio al mese di durata limitata ad un'ora; la ricezione dall'esterno di somme in peculio superiori all'ammontare mensile stabilito dall'amministrazione penitenziaria e l'invio di somme all'esterno, salvo il pagamento delle spese per difesa, delle multe e delle ammende; la ricezione dall'esterno di pacchi contenenti oggetti o generi alimentari, eccettuato un solo pacco di abiti e biancheria di cinque chilogrammi; l'organizzazione delle attività culturali ricreative e sportive; la nomina e la partecipazione alle rappresentanze di detenuti; lo svolgimento di attività artigianali per proprio conto o per conto terzi; l'acquisto di sopravvito di generi alimentari da cuocere; la permanenza all'aria aperta per oltre due ore al giorno.

Questa analitica indicazione, che nasce dallo studio effettuato sui provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria, mostra chiaramente che ci troviamo di fronte a disposizioni estremamente diversificate limitative dei diritti del detenuto. Alcuni di questi provvedimenti sono intesi a garantire un regime di sicurezza assoluta nei confronti di alcuni detenuti particolarmente pericolosi, allo scopo di impedire la prosecuzione dell'attività criminale degli stessi dal momento che si tratta sempre di soggetti inseriti in strutture criminali organizzate. Pertanto, tale finalità sembra altamente auspicabile e condivisibile anche per i buoni risultati che ha permesso di conseguire nel periodo in cui l'articolo 41-*bis* è stato applicato, vale a dire nei due anni e mezzo di vigenza della norma. Si è registrata positivamente tra l'altro, una maggiore difficoltà, se non un'impossibilità per i capi di organizzazioni criminali, in particolare mafiose, di avere quei contatti con l'esterno che, proprio di recente, alcuni pentiti hanno individuato come necessario tramite di ordini e di indicazioni per l'organizzazione delle attivi-

tà criminali o addirittura per l'indicazione dei soggetti che occorreva eliminare o comunque rendere inoffensivi rispetto all'organizzazione criminosa.

Altre limitazioni fanno invece riferimento a misure che non posso non definire meramente afflittive. Non si comprende, in particolare, quale sia il significato da attribuire in termini di difesa della sicurezza dello Stato e di garanzia nei confronti dei soggetti particolarmente pericolosi, a limitazioni come quella che prevede che i detenuti in questione non possano disporre di cibi da cuocere — pensiamo, ad esempio, alla possibilità di bere un caffè caldo — o al divieto di disporre di biancheria onde provvedere in maniera più dignitosa al proprio abbigliamento. Ancora c'è da chiedersi quale finalità di sicurezza ispiri la limitazione delle ore d'aria.

In realtà, ci troviamo di fronte a delle misure afflittive che solo con qualche difficoltà possono essere ricondotte al disposto dell'articolo 27 della Costituzione. È una difficoltà che hanno incontrato sia il relatore sia la Commissione, ma nella quale si è imbattuta ancor prima la Corte costituzionale che non ha mancato di evidenziare la necessità di mantenere comunque uno spazio di libertà per il detenuto anche in queste condizioni di oggettiva limitazione; spazio che è tanto più prezioso proprio perché è l'ultimo margine di libertà che il detenuto deve pur sempre conservare anche in una situazione come quella di detenzione speciale in cui si trova.

Su tale aspetto si è svolto un ampio dibattito in Commissione e sono stati anche presentati degli emendamenti, successivamente ritirati in ragione della necessità che il Parlamento non invii in questo momento messaggi passibili di una interpretazione controversa. È necessario, infatti, far fronte nel modo più determinato ed efficace a fenomeni criminali come la mafia, la camorra e la 'ndrangheta che continuano ad insanguinare il territorio nazionale determinando un gravissimo turbamento delle coscienze e dell'ordine pubblico. Il dibattito che si è svolto in Commissione si è tradotto in un ordine del giorno che verrà esaminato subito dopo l'approvazione della disposizione concer-

nente la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis.

La Commissione si è posta il problema di una revisione generale del disposto di tale articolo poiché non si reputa accettabile che questa norma «a schema libero», formulata con tanta imprecisione, continui a permanere in modo ormai tendenzialmente stabile all'interno del nostro ordinamento.

Originariamente, per le disposizioni dell'articolo 41-bis era stata prevista una validità di tre anni; con la proroga, in oggetto si prevede di prolungarne l'efficacia fino al duemila. Vi è dunque l'obiettivo necessità di intervenire, al di là delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con le due citate sentenze interpretative di rigetto, allo scopo di dare alla norma una struttura accettabile dal punto di vista istituzionale riempiendola di contenuti e così assicurando quel regime complessivo di garanzia caratteristico del nostro ordinamento e del nostro Stato di diritto. Non si può dunque procrastinare ulteriormente un tale intervento, non fosse altro perché, purtroppo, in alcuni casi le indicazioni della Corte costituzionale, soprattutto in tema di ricorribilità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria, non hanno trovato seguito da parte dei tribunali, alcuni dei quali si ostinano a non voler dare applicazione a questo regime di impugnazione, con gravi danni e perturbamento per l'ordinario processo di dispiegamento della efficacia delle relative disposizioni.

Al termine della mia relazione, vorrei evidenziare che, quando affrontiamo argomenti così delicati come quelli relativi al contrasto alla criminalità organizzata, temi che davvero «grondano lacrime e sangue», dobbiamo sempre ricordare che uno Stato forte non ha bisogno di essere spietato! Noi abbiamo una concezione della giustizia certamente rigorosa e tendente a valutare con il dovuto rigore le esigenze repressive che rappresentano uno degli elementi fondamentali del contrasto alla criminalità; non dobbiamo, tuttavia, mai smarrire il senso profondo dei principi affermati nella nostra Carta costituzionale, che configurano un trattamento penitenziario sempre umano e sempre tendenzialmente indirizzato alla rie-

ducazione di colui che delinque. La spietatezza, l'eccessivo rigore ed un senso errato dell'autorità dello Stato, intesa soltanto come momento punitivo, non rende — io credo — il miglior servizio possibile a quella costruzione di uno Stato di diritto alla quale tutti tendiamo!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

DONATO MARRA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli deputati, mi limiterò a svolgere poche considerazioni soprattutto perché sento il dovere di chiarire anche in aula le ragioni e lo spirito dell'intervento da me svolto ieri in Commissione, che ha indotto al ritiro di tutti gli emendamenti presentati: ciò si è realizzato, per la verità, anche grazie agli interventi di molti componenti della stessa Commissione ed alla sensibilità di tutti i gruppi e del presidente della stessa, i quali hanno valutato l'inopportunità di atteggiamenti differenziati in sede di esame di un provvedimento di mera proroga del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il Governo ritiene che le particolari facoltà introdotte con la norma citata abbiano costituito uno strumento efficace ed importante nell'azione di contrasto della criminalità organizzata. Esso ha contribuito alla eliminazione, o comunque alla drastica riduzione, di possibilità di collegamento e di comunicazione con altri soggetti detenuti o estranei al carcere, che l'esperienza ha dimostrato potersi realizzare nelle forme più disparate e con una fantasia certamente insospettabile per chi non vive determinate situazioni di limitazione di libertà. Si è così riusciti ad impedire ai capi di organizzazioni criminali di stampo mafioso detenuti in carcere di continuare ad esercitare disinvoltamente il loro potere di direzione e di influenza all'interno e soprattutto all'esterno delle strutture carcerarie. Ciò ha comportato un indubbio vantaggio per la situazione generale dell'ordine pubblico e non solo per la sicurezza, quindi, delle carceri stesse che — come sappiamo — è tutelata da altre disposizioni dell'ordinamento penitenziario.

Il Governo ritiene altresì che, purtroppo,

sia ancora indispensabile ricorrere a questi regimi penitenziari speciali, senza con ciò voler minimamente sottovalutare i successi già conseguiti nella lotta contro la criminalità organizzata, nè ancor meno i risultati che ci si propone di conseguire al fine di debellare in modo radicale questa grave piaga sociale.

Devo dire che su queste valutazioni vi è stato in Commissione giustizia un consenso unanime di cui va dato atto a tutti i gruppi parlamentari. La discussione e gli emendamenti presentati hanno riguardato, da un lato, la durata della proroga e, dall'altro, l'opportunità di introdurre in questa sede una più compiuta disciplina legislativa che meglio definisse e delimitasse le modalità di esercizio ed i contenuti di un potere certamente eccezionale e pesantemente riduttivo della residua sfera di libertà personale di cui anche un soggetto detenuto rimane comunque titolare.

Quanto alla durata della proroga, non credo che ad essa si possa attribuire il significato di una sorta di resa dello Stato o comunque del riconoscimento di una sostanziale impotenza nella lotta contro il fenomeno della delinquenza di stampo mafioso. Credo che, più semplicemente, essa rifletta la consapevolezza che si tratta comunque di un impegno difficile e complesso e che non sia quindi opportuno dare alcun segnale di incertezza e di provvisorietà per quanto concerne i mezzi di lotta.

Del resto, se la situazione evolverà positivamente, con la rapidità che tutti auspichiamo, non vi saranno più o diventeranno molto rari i presupposti per la stessa applicazione dell'articolo 41-bis, comma 2, e si potranno comunque adottare gli interventi legislativi ritenuti necessari. Inoltre, come dirò appresso, non mancherà l'occasione per una più organica riflessione sul trattamento dei detenuti in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario che il Governo ha allo studio e si propone di sottoporre quanto prima all'attenzione delle Camere. In questo senso, lo stesso ministro si è ieri pronunciato in un incontro informale con l'ufficio di presidenza della Commissione giustizia del Senato. Né si può dimenticare, del resto, che altre proposte che erano state

presentate miravano a rendere definitiva, anche nell'attuale formulazione, l'acquisizione al nostro ordinamento di questa disposizione.

Quanto al più delicato problema di una delimitazione legislativa del potere conferito all'amministrazione dalle disposizioni di cui si propone la proroga, vorrei sottolineare che il Governo è pienamente consapevole di ciò che ha qui sottolineato il relatore e cioè della eccezionalità di questo potere, dei rischi di abuso insiti nell'ampia discrezionalità derivante da una previsione legislativa molto generica e della necessità di vigilare con attenzione affinché tali abusi non si verifichino, secondo le autorevoli indicazioni già emerse e che ancora emergeranno dal dibattito parlamentare (è stata qui preannunciata la presentazione di un ordine del giorno).

Il Governo non ritiene peraltro si possa utilizzare convenientemente a tal fine lo strumento di una proposta di legge di mera proroga della disposizione in esame e ciò per una serie di ragioni che cercherò di illustrare molto sinteticamente.

Vi è innanzitutto l'esigenza che la proroga venga approvata con la massima sollecitudine, ben prima dell'avvicinarsi della scadenza, ad evitare che si possano determinare situazioni di incertezza, segnali ambigui in ordine alla ferma determinazione del Governo di continuare ad avvalersi di questo importante strumento: attese comunque errate. Non credo che giovi a tale esigenza di speditezza dell'iter parlamentare della proroga affrontare un tema non semplice che meglio e più organicamente — come dicevo — potrà essere disciplinato all'interno di quella più ampia riforma dell'ordinamento penitenziario che è intenzione del Governo predisporre con sollecitudine.

Dobbiamo inoltre tener presente — come è stato ricordato dal relatore — che la Corte costituzionale, nelle sentenze interpretative di rigetto con cui ha comunque respinto le censure di incostituzionalità mosse alla disposizione in esame, ha contribuito ad una significativa delimitazione dei contenuti del potere amministrativo che ne deriva e soprattutto ne ha circondato l'esercizio di garanzie — quali la ricorribilità presso i giudici di sorveglianza e l'obbligo di puntuale ed

articolata motivazione — che si possono ritenere ormai acquisite all'ordinamento e che rappresentano per il detenuto — io credo — una tutela molto più rilevante ed incisiva di una casistica legislativa di cui pure nel dibattito in Commissione sono stati sottolineati i limiti e la pericolosità, potendo finire per legittimare tutto ciò che non sia vietato.

Del resto, limitazioni eccessivamente dettagliate rischiano per altro verso, soprattutto se introdotte in modo estemporaneo, di svuotare il potere conferito dalla norma in discussione, volta a garantire non già l'ordine all'interno delle carceri — è bene che questo sia ricordato — ma la sicurezza esterna e la situazione generale dell'ordine pubblico nel paese. In proposito, ho precedentemente fatto cenno alla grande fantasia messa in opera per approntare, a fini di collegamento e di comunicazione, mezzi non facilmente immaginabili, e certo non individuabili basandosi sulle apparenze, che pure si sono mostrati decisamente funzionali per chi ne ha fatto uso.

Ricordo pure che, grazie alle pronunce dei giudici di sorveglianza, si sta formando una cospicua ed interessante giurisprudenza — peraltro ancora in fase di assestamento — che potrà e dovrà essere tenuta attentamente presente in sede di riforma.

Il Governo, per parte sua, oltre ad esprimere un ovvio, doveroso ossequio alle precise indicazioni della Corte costituzionale, sta ora motivando in modo ampio ed articolato i decreti attuativi, con riferimento alle singole situazioni soggettive (quindi non già soltanto al titolo di reato) ed a ciascuna delle misure di cui si chiede la sospensione; si sforza, inoltre, di uniformarsi il più possibile alle indicazioni — peraltro non sempre coerenti, ma che stanno comunque consolidando un certo indirizzo — dei giudici di sorveglianza in sede di decisioni sui reclami. Sotto questo profilo mi sembrano emblematici i primi atti del ministro di grazia e giustizia, il quale non ha ritenuto di reiterare un provvedimento già dichiarato inefficace dalla magistratura di sorveglianza, mentre in un altro caso lo ha reiterato in conformità dalla parziale dichiarazione di inefficacia precedentemente intervenuta.

Osservo, infine, che sarebbe superfluo da un punto di vista giuridico limitarsi alla mera riaffermazione di principi già sanciti dalla Costituzione, oltretutto a livello di norme gerarchicamente sottordinate (né penso si possa andare al di là delle linee interpretative già autorevolmente e con grande precisione offerte dalla Corte costituzionale), anche se posso comprendere il significato di messaggio, di segnale politico, di indirizzo di una norma siffatta; ma a tali limitati fini soccorrono altri strumenti parlamentari, la cui utilizzazione è — essa sì — compatibile con l'immediata definitiva approvazione della proroga.

Per queste ragioni, in conclusione raccomandando nuovamente alla Camera la sollecita approvazione della proposta in discussione nel testo approvato dal Senato, ringraziando i parlamentari per aver confermato il ritiro degli emendamenti in Commissione non ripresentandoli in Assemblea.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, ci troviamo nel pieno della legislazione cosiddetta di emergenza. La scelta di questo provvedimento di proroga, quindi, non può che essere sofferta; ci auguriamo tutti che la data del 31 dicembre 1999 possa vedere un progresso tale nella lotta alla criminalità, da non richiedere un'ulteriore proroga delle limitazioni del trattamento penitenziario previste con l'articolo 41-bis.

Su questo problema si sono confrontate due questo problema due impostazioni diverse. Da una parte, è stata prospettata una concezione puramente affittiva delle sospensioni del normale regime carcerario, che a nostro parere deve essere decisamente respinta. Nel caso di soggetti affiliati alla criminalità organizzata e quindi processati per questi reati, il regime carcerario dovrebbe essere in altre parole più duro, tale da indurli addirittura alla sottomissione. Questa concezione, a parte le note dalla Corte costituzionale che fanno riferimento alla natura rieducativa della pena ed alla eccezionalità delle misure restrittive della libertà

personale, non può comunque essere condivisa.

L'altra concezione sottolinea la necessità che i soggetti ancora sotto indagine che possono comunque avere contatti con il mondo della malavita siano sottoposti a restrizioni che impediscano loro un rapporto con l'esterno. Penso, ad esempio, alla detenzione nelle isole, al divieto di usare il telefono e ad altre forme di limitazione di contatti con l'esterno.

Si tratta di una misura che, anche all'interno di un istituto penitenziario, incide fortemente non sulla libertà (non ha senso, in tale contesto parlare di libertà) ma sulla dignità della persona. Si è fatto cenno in Commissione giustizia — ed il sottosegretario poco fa lo ha richiamato — alla possibilità di una modifica dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario per eliminare tutte le prescrizioni che abbiano un significato soltanto affittivo e non servano dal punto di vista della sicurezza. Tale modifica non è stata apportata anche per permettere l'approvazione del testo così come trasmesso dal Senato, ma non va esclusa. Raccomando, quindi, al Governo di tener conto dell'osservazione formulata, al fine di rivedere la materia nel senso indicato. Si tratta di fare in modo che l'articolo 41-bis, fino a quando rimarrà in vigore (speriamo che questa sia l'ultima proroga e che ad essa non ne seguano altre), sia applicato solo per l'obiettivo che deve perseguire: impedire il contatto con l'esterno a personaggi legati al mondo della malavita organizzata.

Aggiungo in proposito che da più parti, soprattutto dagli organi di polizia e dai magistrati che conducono le indagini, è stata sollecitata l'approvazione della proroga perché la norma ha indubbiamente dato buoni risultati nella lotta alla criminalità organizzata. Inoltre, in alcune aree del paese — è una sensazione che abbiamo tratto da alcune indagini che sta svolgendo la Commissione antimafia — anche se non si è ottenuto un controllo completo del territorio, si è determinata comunque una situazione di minore aggressività della criminalità organizzata, per una serie di ragioni che non sto ad elencare. Ci auguriamo che questa fase possa durare e portare finalmente se non

alla normalità in fatto di ordine pubblico almeno a condizioni che permettano di eliminare gradualmente, così come sta avvenendo in altri settori, la legislazione cosiddetta di emergenza.

Per le ragioni indicate preannuncio che il gruppo al quale appartengo esprimerà voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1992 lo Stato, per far fronte all'esplosione della più efferata violenza da parte delle organizzazioni criminali, ritenne di introdurre nell'ordinamento una norma, contenuta nel comma 2 dell'articolo 41-bis della legge n. 354, al fine di evitare qualsiasi collegamento tra coloro che erano in carcere per gravi delitti e le organizzazioni criminali delle quali facevano parte.

Tali collegamenti permettevano, appunto, di dare ordini, di impartire disposizioni dal carcere e di controllare comunque le organizzazioni stesse.

Questa norma, che era stata dettata da particolare emergenza, in sede di attuazione ha sollevato numerosi problemi e suscitato svariate perplessità, tanto è vero che dell'applicazione della stessa, nel 1993, si sono occupate ripetutamente la Corte costituzionale (con due sentenze), nonché alcune magistrature di sorveglianza.

In realtà, la norma è di infelice formulazione, così come si legge testualmente in una sentenza della Corte costituzionale. Ciò ha dato luogo a serie complicazioni nella pratica attuazione, determinando talvolta situazioni che sono state criticate dai magistrati di sorveglianza che si sono occupati del problema; situazioni che, in ogni caso, hanno generato gravi perplessità.

La Corte costituzionale, nelle due sentenze nelle quali si è occupata in particolare del problema, pur dichiarando e riaffermando la costituzionalità delle norme, ha svolto alcune considerazioni che, a mio avviso hanno tracciato una linea ben precisa dalla quale non ci si può discostare nell'attuazione della normativa. Ha ribadito innanzitutto

l'esigenza della motivazione dei provvedimenti, che non possono essere adottati in base ad automatismi particolari, ma devono essere individualizzati e personalizzati. La Corte ha inoltre affermato un altro principio: tali provvedimenti possono essere oggetto di ricorso dinanzi alla magistratura di sorveglianza; il che, in realtà, non è previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Si tratta di una grossa lacuna, poiché qualsiasi provvedimento non può sfuggire — specie quando si limitano particolari diritti relativi alla libertà personale, sia pure di detenuti — al controllo dell'autorità giudiziaria. Tali principi sono stati affermati in maniera molto chiara dalla Corte costituzionale e, com'è stato detto, se molti tribunali di sorveglianza si sono uniformati a tale indirizzo, altri non hanno voluto seguirlo, sicché il problema è ancora aperto.

A mio avviso, dunque, un riesame delle questioni che l'articolo 41-bis, comma 2, pone è necessario. Mi rendo conto della necessità che il Parlamento adotti con urgenza una determinazione, che deve rappresentare un segnale forte per la criminalità organizzata. Lo Stato infatti non può abbassare la guardia ed anche se la scadenza della norma in questione è fissata per l'agosto del 1995 (venne emanata nel 1992 con durata triennale), ritengo che la speditezza nell'approvare il provvedimento in esame sia opportuna, anzi necessaria. Resta comunque aperto il problema di un riesame dell'intera questione; mi sembra che ciò sia stato ribadito dal sottosegretario questa mattina, ma lo aveva già detto in Commissione ieri e l'altro ieri. Credo che su tale punto non si possa non essere tutti d'accordo, poiché si tratta di una problematica che deve essere affrontata tenendo presenti gli indirizzi autorevolmente stabiliti dalla Corte costituzionale.

Sugli aspetti relativi all'attuazione della norma resta molto da dire; in Commissione erano stati infatti presentati numerosi emendamenti al provvedimento, al fine di conferire un contenuto meno generico al comma 2 dell'articolo 41-bis. Alla fine è prevalsa l'opinione, quasi generalmente condivisa, di approvare il testo così come trasmesso dal

Senato, per evitare ritardi e far sì che successivamente — considerato anche l'ampio termine della proroga, cioè il 31 dicembre 1999 — si possa affrontare il problema con serenità, individuando un assetto giuridicamente più rispettoso degli stessi principi fissati dalla Corte costituzionale e, peraltro, largamente affermati nella Costituzione.

In merito alla proroga si era peraltro posto un problema, ossia se essa dovesse essere a tempo o se, invece, l'adozione delle misure in questione dovesse essere definitiva. È prevalso il primo orientamento che mi sembra il più saggio. Un provvedimento di questo tipo infatti, seriamente limitativo di alcuni diritti sanciti dallo stesso ordinamento penitenziario nei confronti di persone che pure hanno un margine di libertà ridotto, non può adottarsi in via definitiva, se è vero che la norma è collegata ad una situazione di emergenza che ci auguriamo possa al più presto scomparire, o comunque essere progressivamente eliminata. Venendo meno l'emergenza, verrebbe meno, infatti, la ragione stessa della norma introdotta.

Dunque, «no» all'adozione in via definitiva della norma, mentre abbiamo detto «sì» alla sua applicazione in via temporanea. Resta ovviamente la possibilità, per il Parlamento, di intervenire tempestivamente se le condizioni dovessero cambiare, se cioè dovessimo registrare un miglioramento della situazione che ha determinato l'adozione della norma in questione.

La durata di quest'ultima viene fissata, come si è detto, al 31 dicembre 1999 e ritengo che l'approvazione di tale proroga sia un segnale forte che il Parlamento sta per dare. È anche importante che il provvedimento venga approvato dalle Camere all'unanimità e pur rendendoci conto dell'esigenza di quel riesame di cui ho parlato poc'anzi, noi ribadiamo la necessità che esso sia sollecitamente approvato. Non ci illudiamo che la proroga in questione sia sufficiente ai fini della lotta alla mafia; questa sarebbe una pia illusione. Occorre ben altro, onorevole sottosegretario, per affrontare seriamente questo grave problema, che tuttora costituisce il flagello, in particolare, delle regioni meridionali e della Sicilia. Sono ancora necessari una determinazione piena e completa, non-

ché l'impegno assoluto del Governo e di tutte le forze politiche per far sì che la lotta contro la mafia, la 'ndrangheta e la camorra venga affrontata con estrema decisione.

Il gruppo di alleanza nazionale ha dato e darà il suo fermissimo contributo alla lotta contro la criminalità organizzata e, dunque, è favorevole all'approvazione del progetto di legge in esame. Ci auguriamo veramente che l'emergenza in atto finisca al più presto e che questa piaga che affligge il paese possa essere eliminata. (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scermino. Ne ha facoltà.

FELICE SCERMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del quale stiamo discutendo, venne introdotto con il decreto-legge n. 306 del 1992, noto come decreto Scotti-Martelli convertito poi dalla legge n. 356 del 1992. Esso conferisce al ministro di grazia e giustizia il potere di sospensione delle regole di trattamento stabilite dall'ordinamento penitenziario anche a richiesta del ministro dell'interno.

Ci occupiamo oggi della proroga di questa norma — e, quindi, del potere conferito al ministro — fino alla data del 31 dicembre 1999. I presupposti applicativi di tale potere, di tale norma, sono l'uno di carattere soggettivo, l'altro di carattere oggettivo: dal punto di vista soggettivo esso deve riguardare i detenuti per delitti di criminalità organizzata o altri gravi reati di cui all'articolo 575 del codice penale e all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il sequestro di persona, l'estorsione e così via. È necessario, poi, che ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica: una norma, questa, che introduce un regime derogatorio diverso da quelli già presenti nell'ordinamento penitenziario e previsti, rispettivamente dall'articolo 14-*bis* e dal comma 1 dello stesso articolo 41-*bis*.

Le differenze fra i trattamenti in considerazione riguardano sia i contenuti delle misure, sia i presupposti, sia i soggetti ai quali è conferito il relativo potere.

Il comma 2 dell'articolo 41-*bis* riguarda

evidentemente la sicurezza e l'ordine pubblico, mentre gli altri due regimi derogatori riguardano la sicurezza e l'ordine interno degli istituti penitenziari. Nel primo caso, la facoltà spetta al ministro di grazia e giustizia, anche su richiesta del ministro dell'interno; e la possibilità per il ministro dell'interno di intervenire concretamente sull'esercizio di questo potere discrezionale la dice lunga sul collegamento della *ratio* della norma a motivi di ordine pubblico e di sicurezza complessiva del paese. Gli altri regimi, invece, prevedono una facoltà dell'amministrazione.

Tutti i ragionamenti fatti sull'articolo 41-*bis*, sulle perplessità che esso ha determinato, sull'uso, a volte anche strumentale, delle posizioni favorevoli o contrarie alla sua applicazione, impongono un approccio giuridico e politico, come avviene in tutti i casi del genere. Varie critiche, infatti, sono state sollevate sul fondamento e sull'articolazione della disposizione in primo luogo, si è detto che sarebbe consentito al ministro di introdurre un'ulteriore restrizione della libertà personale, in violazione dell'articolo 13 della Costituzione, che prevede una riserva di giurisdizione per queste forme restrittive. In secondo luogo, si è sostenuto che si tratta di misure afflittive e meramente sanzionatorie, sconnesse in qualche modo con i fini propri della detenzione e della custodia. Si è detto ancora che queste misure violerebbero in maniera clamorosa il principio di individualizzazione della pena.

Tuttavia, le sentenze della Corte costituzionale, opportunamente intervenuta in materia, hanno fatto giustizia di queste critiche e la lettura di tali decisioni deve essere complessiva e sistematica e non può essere regolata secondo opportune, singole ed opposte vedute.

Per quanto riguarda il potere del ministro, la Corte ha chiarito che è solo quello di sospendere talune regole di trattamento che già appartengono, secondo l'ordinamento penitenziario, alla competenza dell'amministrazione penitenziaria e che, appunto, si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto; pertanto, le misure in questione non sconfinano affatto dall'ambito delle modalità esecutive di un titolo di detenzione —

perché di questo si tratta — che si è già formato nel rispetto delle garanzie costituzionali.

E allora, data per scontata e premessa la legittimità del potere di variare un regime di detenzione che la stessa amministrazione penitenziaria è competente a stabilire è evidente che tali variazioni possano comportare una differente afflittività. Ma il tasso maggiore o minore di contenuto afflittivo rientra, come ha chiarito la Corte costituzionale, in quel grado di flessibilità del regime che è strumentale al suo efficace funzionamento, dato che esso può rivelarsi necessario ai fini dell'ordine e della sicurezza, nonché agli stessi fini della rieducazione del detenuto. Dobbiamo renderci conto, una volta per tutte, che l'attività di rieducazione parte dalla consapevolezza dell'ingiustizia di un determinato comportamento. Tutto il resto è aria, è fumo. E tutto quel che si fa per consentire la maturazione di tale consapevolezza, allorquando si rispettano i canoni e i diritti costituzionalmente garantiti, non può che essere visto con favore. Non si possono dunque chiudere gli occhi di fronte alla realtà carceraria, che è costituita anche da soggetti refrattari a qualsiasi trattamento riabilitativo e così pericolosi da imporre il ricorso ad un regime differenziato nei loro confronti.

Si è detto che non vi sarebbe un trattamento individualizzato. A prescindere dal fatto che questa censura riguarda i provvedimenti e non certo la norma (che sul punto nulla dice, lasciando all'autorità preposta il compito di focalizzare il trattamento), la misura non è rivolta indiscriminatamente, come è stato sostenuto, nei confronti di reclusi selezionati solo in base al titolo dei reati. È invece necessario che il singolo detenuto, come ha ribadito la Corte costituzionale nella sua soggettività umana e criminale, nella sua capacità relazionale e direzionale, dia causa concreta e specifica all'adozione della misura. Questo non lo dico io, né, per la verità, lo dice la Corte costituzionale come dogma, in quanto vi è un collegamento specifico con un dato normativo inserito nell'articolo 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario.

Nella parte finale, l'articolo 41-*bis* stabi-

sce la facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Non ci si riferisce, quindi, a tutte le regole, ma solo a quelle che, in relazione ad un soggetto determinato, si pongano effettivamente in contrasto con le esigenze tutelate. Ciò significa, da un lato, che il regime derogatorio è personalizzato e, dall'altro, che sarebbe giuridicamente sbagliato fare una casistica, in positivo o in negativo, delle regole che si possono o non si possono sospendere. Una simile previsione infatti, essendo astratta, oggettiva e generalizzata, violerebbe proprio il principio di individualizzazione della pena.

Come hanno fatto gli altri colleghi intervenuti, intendo anch'io richiamare i notevoli apporti e il contributo tranquillizzante e chiarificatore che hanno consentito di colmare ogni tipo di lacuna della formulazione, a tratti incompleta e generica, del comma 2 dell'articolo 41-bis. Mi riferisco alla necessità della motivazione, e quindi di un puntuale riferimento ad elementi che giustifichino un trattamento derogatorio, sia nella sua accezione generale sia in relazione ai concreti fini di rieducazione, alla concreta pericolosità del soggetto e al pericolo che quest'ultimo, collegato con la situazione emergenziale esterna, può contribuire ad aggravare. Vi sono le garanzie giurisdizionali, vi è la possibilità del ricorso, che ormai è un fatto pacifico, consacrato dalle sentenze della Corte costituzionale ed espressamente riferito nella sentenza n. 440 del 1993. Mi pare quindi che la valutazione giuridica non possa dar luogo a quell'allarme che così inopinatamente viene sbandierato. Certo, tutto va rivisto, tutto può essere rivisto, ma le esigenze che sono a sostegno e costituiscono la *ratio* e il fondamento di questa normativa anche in caso di revisione devono essere tenute presenti ed adeguatamente tutelate.

Vi è poi l'approccio politico che dà maggiore corpo e sostegno a queste considerazioni. La norma è nata sull'abbrivio di una situazione di emergenza, ma essa sussiste ancora? E cos'è questa benedetta emergenza? La mia conclusione non può che essere positiva e a ricordo dei colleghi e vostro, signor Presidente e signor sottosegretario,

richiamo l'azione diffusa ed aggressiva della criminalità organizzata, ancora presente e pericolosissima. Ricordo gli episodi di strage avvenuti nel 1993 a Roma, a Firenze, a Milano, a Palermo; gli attacchi generalizzati ai sindaci ed amministratori della Calabria e della Sicilia di qualche mese fa; l'assalto alla caserma dei carabinieri di Plati. L'elenco potrebbe continuare all'infinito. Vi è l'emergenza di numerosi e gravi procedimenti penali da celebrare; vi è l'emergenza della permeabilità degli istituti penitenziari e la conseguente capacità dei «capi» di impartire disposizioni dal carcere; vi è l'emergenza della crescita continua della popolazione detenuta anche per delitti di mafia. Tutti questi elementi insieme determinano una situazione esplosiva che necessita di modalità di controllo efficaci ed incisive. Ricordo, poi, la necessità politica di emarginare ogni rischio di collegamento con l'esterno che, come giustamente ricordava il sottosegretario, affonda le radici in una grande capacità creativa, comune anche ai contrabbandieri napoletani ed ai trafficanti di droga, che riescono a far passare tutto. Vi è la necessità di cancellare la posizione carismatica e la funzione di *leader* di questi padrini che garantiscono da un lato la compattezza e la funzionalità dell'organizzazione, dall'altro la rendita di una posizione il cui contenuto è oggettivamente destabilizzante.

Siamo un popolo strano e perdiamo a volte la memoria storica anche di fatti recenti. Ricordo Cutolo ad Ascoli Piceno; il carcere di Ascoli Piceno era diventato «il grande albergo» del signor Raffaele Cutolo. Ricordo le condizioni dei detenuti che mangiavano aragoste e pasteggiavano a spumante o champagne, vivendo in una condizione tale da rappresentare uno schiaffo per l'autorità carceraria, una sfida oggettiva allo Stato, da conclamare una capacità di affermazione anche in condizioni di detenzione, un confronto ed una manifestazione di supremazia con chi avrebbe dovuto invece esercitare l'autorità ed il controllo nei loro confronti. È una nota eversiva presente nella realtà carceraria. È questa la condizione in cui operiamo!

L'intervento al quale si fa riferimento mira ad evitare uno stile di vita profonda-

mente, concretamente e visibilmente eversivo e perciò intollerabile. Lo stesso Riina testimonia la validità di questo strumento.

Arrivano, d'altronde, da tutte le parti minacce e proteste perchè questo regime sia superato e posto nel nulla. Ciò significa che si tratta di uno strumento buono ed incisivo, uno strumento al quale non dobbiamo e non possiamo rinunciare.

Per quanto riguarda la gestione, non dobbiamo dimenticare, come ha evidenziato impeccabilmente il collega Stajano, che la nostra azione ha tratto spunto da 1.200 casi nei quali la misura è stata applicata nella sua fase iniziale e, quindi, di comprensibile assestamento della misura stessa. Successivamente sono intervenute le sentenze della Corte costituzionale, le numerose ordinanze dei tribunali di sorveglianza e la norma sta assumendo sempre più senso e direzione, quella direzione voluta dalla Costituzione e dalle sentenze della Corte costituzionale, nonchè concisamente delineata nell'ordine del giorno che anch'io, con soddisfazione e convinzione, ho sottoscritto (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare è l'onorevole Maiolo. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghe e colleghi, mi fa molto piacere che nel dibattito odierno, scarno non certo per la qualità degli interventi ma numericamente di fronte ad un'aula semivuota sia stato almeno sfatato un mito, che cioè l'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario sia intoccabile o non criticabile. Come dicevo, va sfatato un mito soprattutto a causa di sintesi più giornalistiche che politiche, le quali hanno fatto diventare questa norma appunto una specie di mito, dal che discende che chi la tocca o si permette di criticarla fa oggettivamente il gioco delle cosche, sta oggettivamente dalla parte della mafia, non ha titolo per stare dalla parte di chi invece la mafia combatte.

Tutti in quest'aula siamo nemici irriducibili delle organizzazioni criminali e tutti siamo alla ricerca degli strumenti, anche di tipo legislativo, più adeguati ed efficaci per combatterle; dobbiamo però sempre ricordare che gli strumenti in questione devono

essere rigorosamente rispettosi del dettato costituzionale. È uno dei motivi per cui sono sempre stata molto critica circa le modalità applicative della norma.

L'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario è una disposizione di carattere eccezionale. È stata promulgata nel 1992 su una spinta fortemente emozionale, successiva a taluni fatti, ed è stata votata da un Parlamento e proposta da uno Stato che, nel momento di sua massima debolezza, aveva bisogno di dimostrare di essere forte nella lotta contro la mafia; nel senso che essendo lo Stato debole, ha avuto bisogno di alzare la voce per dimostrare di essere forte, perdendo dunque, inizialmente, da questo punto di vista una parte della sua battaglia.

Un'altra leggenda da sfatare è che tale norma sia quella che ha disposto il carcere duro per i mafiosi. Non è così, perchè questo tipo di regime carcerario esisteva già ed era previsto da una disposizione ordinaria dell'ordinamento penitenziario del 1986, la cosiddetta legge Gozzini, la quale, all'articolo 14-bis, restringeva l'esercizio dei diritti dei detenuti e delle regole di trattamento penitenziario non solo nei confronti di detenuti pericolosi per il loro comportamento interno al carcere, ma anche per quelli che erano in grado di porre in stato di soggezione gli altri detenuti, cioè i mafiosi (il riferimento è molto chiaro all'articolo 416-bis del codice penale).

C'erano anche gli articoli 41-bis, sulle rivolte, e 90, quest'ultimo abrogato dalla legge Gozzini perchè ritenuto disumano e ai limiti dell'incostituzionalità. Le norme ordinarie contenute nella legge Gozzini, fatte da un legislatore non frettoloso e non in un clima di grandi emozioni, come era invece il clima dell'estate 1992, ponevano alcuni limiti costituzionali fondamentali. In quella legge si diceva infatti che le restrizioni non potevano comunque riguardare l'esercizio di alcuni diritti come i colloqui, la ricezione del vestiario, le ore d'aria, il vitto e così via, oltre alla garanzia processuale, cioè la possibilità, per il detenuto, di presentare reclamo ai tribunali di sorveglianza contro il provvedimento assunto nei suoi confronti.

L'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordina-

mento penitenziario, ha introdotto invece delle novità a mio parere di tipo controriformistico. Che cosa stabilisce tale disposizione? Che per la sua applicazione sono sufficienti dei generi ci motivi di sicurezza, motivi di ordine pubblico molto indeterminati. E la discrezionalità del Governo, in particolare del ministro di grazia e giustizia e del ministro dell'interno, al riguardo, ai fini cioè della decisione circa l'esistenza dei gravi motivi di ordine pubblico, è totale, il che secondo me è già discutibile.

Ma nei confronti di chi il Governo può sospendere determinate regole di trattamento? Non nei confronti di soggetti ben individuati, che abbiano un comportamento pericoloso all'interno del carcere o che siano comunque in possesso di caratteristiche tali da assoggettare in regime di rapporto mafioso altri detenuti. No! Le restrizioni previste dall'articolo 41-bis si applicano a detenuti individuati genericamente sulla base del titolo del reato. E quando parlo di titolo del reato intendo riferirmi non soltanto all'associazione mafiosa, ma anche al traffico di droga, all'omicidio, all'estorsione aggravata, alla rapina aggravata, al terrorismo: vi è una serie di reati che non necessariamente si accompagnano al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Per l'adozione di determinate misure ci si basa quindi sul titolo di reato, cioè su un criterio oggettivo. E dunque l'applicazione di questa norma dell'ordinamento penitenziario è consentita sulla base di due criteri di tipo oggettivo, non soggettivo.

Cosa è successo in due anni e mezzo di applicazione di tale norma? Un gran pasticcio, come ci dice un magistrato da tutti stimato, il presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze, Alessandro Margara. Nell'audizione svoltosi presso la Commissione antimafia del 26 ottobre 1994, egli ha dichiarato testualmente che «quanto meno nel primo periodo della sua applicazione, questo articolo è stato applicato non per fare terra bruciata intorno al detenuto mafioso, ma per fare terra bruciata della riforma penitenziaria». Ci dice quindi che è una norma di stampo controriformistico. E questo è molto grave.

Io ho visto decine, centinaia di detenuti

sottoposti alle restrizioni in questione nelle carceri di tutta Italia. Ho visto detenuti che avevano già attuato, andando anche molto avanti, il programma di reinserimento, che avevano già permessi, rapporti di lavoro con l'esterno; ho visto persone che erano cambiate. E la nostra Costituzione parla di funzione rieducativa della pena, tesa al reinserimento di tali soggetti nella società. Questi detenuti all'improvviso si sono visti ripiombati in un clima e in un ambiente criminale completamente diversi; ed erano costantemente stimolati a collaborare. Nelle loro celle, nei loro istituti di pena, andavano dei soggetti a stimolare queste persone perché si trasformassero in pentiti! E i detenuti spesso non solo non ne avevano la volontà, ma non erano ne anche in grado di pentirsi dal momento che non avevano più nulla di cui pentirsi, perché magari avevano già collaborato nel passato, avevano ammesso le loro responsabilità, avevano scontato gran parte della pena, avevano seguito un percorso molto ampio e approfondito di reinserimento nella società.

Ma lo stesso trattamento hanno subito persone in custodia cautelare, incensurate, spesso giovanissime, che dopo mesi di questo trattamento sono state addirittura prosciolte. Io considero gravissimo questo fatto.

Quanto all'individuazione dei soggetti, il presidente Margara ci dice, ancora, che tale operazione veniva fatta tramite foglietti ciclostilati, senza tenere conto della soggettività del detenuto. Ho qui con me una sentenza della Corte di cassazione, di pochi mesi fa, che invita il tribunale di sorveglianza di Milano a rivedere un provvedimento di rigetto di un ricorso di detenuto, per assenza totale di motivazione: assenza di motivazione che continua a persistere malgrado sia intervenuta per ben due volte la Corte costituzionale per ridefinire la norma. Mi rivolgo al riguardo al sottosegretario dottor Marra che fa parte di un Governo di cosiddetti tecnici (dico «cosiddetti» naturalmente senza offesa): per riscrivere tale norma sono dovuti intervenire i tecnici, tanto era cattivo il lavoro fatto dal legislatore!

Quindi, come dicevo, la Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993, pur dichiarando costituzionale la norma, ha

tolto i limiti rigidissimi che conteneva, dicendo esplicitamente che in quella formulazione non avrebbe potuto funzionare. La Corte ci ha nella sostanza detto che i provvedimenti ministeriali non possono disporre trattamenti contrari al senso di umanità e quindi ha spazzato via completamente la parte della norma che non riguarda la sicurezza. Poi ha affermato che il provvedimento deve essere motivato e personalizzato, per consentire la tutela giurisdizionale attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza.

Queste due sentenze, colleghi, sono del 1993, ma la sentenza della Corte di cassazione che ho citato è del giugno 1994; vi sono, quindi, tribunali di sorveglianza che se ne infischiano delle sentenze della Corte costituzionale, nonché dello stesso dettato costituzionale, e procedono con i ciclostilati.

I tribunali di sorveglianza, da parte loro, hanno annullato moltissimi provvedimenti e molti li hanno modificati, rendendo inefficaci alcune limitazioni riguardanti il numero dei pacchi, dei colloqui, le telefonate, le ore d'aria, l'acquisto di cibo da cuocere e via dicendo.

Io avevo presentato in Commissione un articolo aggiuntivo il quale prevedeva che, in ogni caso, non potessero essere disposte misure afflittive incompatibili con la finalità rieducativa della pena o non connesse con la salvaguardia delle esigenze di sicurezza, quali la ricezione di abiti o biancheria, la limitazione della corrispondenza telefonica e del numero dei colloqui con i familiari, l'acquisto di generi alimentari da cuocere, il passeggio all'aria aperta.

La mia proposta emendativa voleva adeguare la normativa alla giurisprudenza costituzionale e a quella di gran parte dei tribunali di sorveglianza. Si trattava di adeguamento ad una norma ordinaria, quella contenuta nel comma 4 dell'articolo 14-*quater* dell'ordinamento penitenziario, la quale indica espressamente quali siano i diritti intangibili del detenuto che non possono costituire oggetto di restrizione. Vi è un elenco molto lungo: igiene, salute, vestiario, cibo, libri, periodici ed altro.

Io ritenevo — oggi devo dire «ritenevo», visto che ho ritirato il mio articolo aggiuntivo, poiché non vi era alcuna possibilità che

esso venisse accolto dalla Commissione e tanto meno dall'Assemblea — indispensabile che tali principi fossero introdotti nella norma, proprio come accade per l'articolo 14.

Qualcuno ha avanzato l'obiezione che basterebbero i regolamenti, ma io dico che la norma è quella che *in primis* ci dà la certezza del diritto. Quindi, nella norma vanno introdotti taluni principi fondamentali in modo che risulti chiaro che la disposizione, che è emergenziale, è davvero solo finalizzata alla sicurezza, cosa di cui io non sono certa. Ho dei dubbi, infatti, che tale norma sia davvero finalizzata soltanto alla sicurezza, anche se la ridefinizione sancita dalla Corte costituzionale e attuata dai tribunali di sorveglianza — ridefinizione, lo ripeto, recepita nel mio emendamento — avrebbe dovuto trasformare l'articolo in una disposizione finalizzata unicamente alla sicurezza, cioè a recidere il cordone ombelicale tra il capo mafia detenuto ed i mafiosi suoi possibili sicari all'esterno. Questa avrebbe dovuto essere l'unica giusta finalità di tale norma. Però sul *Corriere della Sera* di qualche mese fa ho letto un'intervista fatta all'ex ministro dell'interno, Scotti, che insieme con l'onorevole Martelli predispose il decreto-legge contenente la norma cui stiamo facendo riferimento. Ebbene, l'onorevole Scotti, dopo che il pentito Galasso lo ha accusato di essere colluso con la camorra, ha affermato: la camorra e la mafia mi attaccano, tanto da fare nei miei confronti accuse ingiuste, perché io con l'articolo 41-*bis* l'ho detto chiaramente: o vi pentite oppure carcere duro...

Quindi, uno dei proponenti di tale norma ci dà oggi una sorta di interpretazione autentica, dicendoci che l'articolo 41-*bis*, comma 2, non ha finalità di sicurezza, bensì quella di fabbricare pentiti. È uno scopo che non possiamo in alcun modo accettare, perché una norma non può avere una simile finalità.

Quando un detenuto diventa collaboratore della giustizia, a noi non interessa conoscere il motivo per cui opera tale scelta; sappiamo che non è una persona disinteressata, ma noi non abbiamo una visione moralistica della giustizia. Per noi chi decide di collaborare è solo una persona che ha deciso di collaborare con la giustizia: le motivazioni

attengono alla sua coscienza. Quel che a noi interessa è la genuinità e la spontaneità della sua deposizione. In altre parole, a noi interessa accertarci che la persona in questione non è un uomo fiaccato nel corpo e nello spirito o magari addirittura torturato — cosa che non credo avvenga nelle nostre carceri, o per lo meno lo spero —, che non è in qualche modo indotto dalla sua prostrazione totale nel corpo e nello spirito a diventare un collaboratore della giustizia, perché in caso contrario quell'uomo non parlerebbe spontaneamente e potrebbe essere un calunniatore.

Se l'ex ministro Scotti afferma che la finalità della norma non era quella della sicurezza, bensì quella di fabbricare pentiti, devo dire che avverto una grande preoccupazione nel momento in cui mi trovo a dover votare la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* addirittura fino al duemila.

Non metto in discussione la legittimità di tale norma e neanche la necessità di prorogarne l'efficacia, ma sono indotta in grave imbarazzo da quelle dichiarazioni, anche alla luce di quanto ho avuto modo di riscontrare nelle carceri stesse. L'onorevole Scermino ha affermato nel suo intervento che vi sarebbero soggetti non rieducabili, irriducibili. Ho riscontrato però che questi stessi soggetti, che vengono definiti non rieducabili ed irriducibili, non appena si pentono e collaborano con la giustizia, non solo riacquistano la libertà, ma vanno in giro, come Balduccio Di Maggio, con il telefonino con il quale possono entrare in contatto con ex o attuali colleghi mafiosi e criminali e commettono addirittura dei reati. Quindi godono di una libertà totale dal momento che hanno persino la possibilità di compiere rapine. Qual è allora il criterio? La valutazione concerne il fatto che una persona sia rieducabile o il criterio è un altro? Queste sono le domande che mi pongo.

Vorrei fare un'ultima considerazione di carattere generale, che ripeterò anche nella mia dichiarazione di voto dal momento che voterò in dissenso dal mio gruppo. È una considerazione che vorrei fare in un'aula più affollata. Il precedente Governo, presieduto dall'onorevole Berlusconi, è stato con molta

violenza ripetutamente messo alla prova sul suo tasso di antimafiosità. Con molta petulanza ed arroganza al Governo Berlusconi è stato ripetutamente chiesto — nelle audizioni svolte dalla Commissione antimafia, attraverso i giornali e le televisioni ed in quest'aula — di dimostrare il proprio tasso di antimafiosità con la proroga immediata — peraltro con un anticipo di mesi perché scadrebbe a giugno — delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-*bis*. Signor sottosegretario, auguro al nuovo Governo di non dover essere sottoposto ad analoghe prove, perché lo riterrei veramente ingiusto!

Sottolineo anche che qualcuno di noi ha dovuto ingiustamente subire qualche calunnia.

Vorrei, a questo punto, chiarire che nessuno, in quest'aula e fuori, ha il diritto di fare a nessun altro l'«esame del sangue» per accertare il tasso di antimafiosità! In questa sede siamo tutti antimafiosi e tutti lottiamo contro la mafia! Non permetterò a nessuno, né con una battuta né con una dichiarazione, ad un giornale o ad una televisione, di fare questo «esame del sangue» a chicchessia!

Vorrei dire anche che forse in quest'aula c'è anche qualcuno più titolato di altri a parlare e a difendere lo Stato di diritto. Stiamo tuttavia, attenti a difenderlo sempre tutti, segnatamente quando siamo chiamati a fare o a prorogare norme come quella in esame, cioè norme speciali. Queste ultime possono infatti portarci verso orizzonti molto pericolosi. Presidente, signor sottosegretario, colleghi, ricordiamoci tutti, infatti, che l'alternativa allo Stato di diritto, che tutti abbiamo il dovere di difendere, è lo Stato etico. E quando si arriva allo Stato etico, sono tempi molto duri per tutti! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Stajano.

ERNESTO STAJANO, Relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

DONATO MARRA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere nulla all'intervento introduttivo, se non ribadire che il Governo terrà nel debito conto tutte le osservazioni e le indicazioni formulate nel dibattito sia, ed innanzitutto, in sede applicativa sia in sede di predisposizione della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Preannunzio fin d'ora che il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Fragalà e da altri deputati, che mi sembra sia stato sottoscritto da esponenti di tutti o comunque di numerosi gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 1599, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, si procederà direttamente (trattandosi, — ripeto — di articolo unico) alla votazione finale della proposta di legge.

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Fragalà ed altri n. 9/1599/1 (*vedi l'allegato A*).

Prego il deputato segretario di dare lettura del testo di tale ordine del giorno.

LUCIANO CAVERI, Segretario, legge:

«La Camera,
nell'approvare la proroga dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti, nonché a vigilare, affinché il perimetro di applicazioni dell'articolo 41-bis sia assolutamente aderente ai principi della Costituzione ed alle indicazioni specificate dalle sentenze della Corte costituzionale n. 349 e n. 410 del 1993;

impegna altresì il Governo

ad adeguare la prassi applicativa dell'articolo 41-bis ai principi affermati dalla giurisprudenza e ciò affinché non possano essere disposte misure afflittive incompatibili con la finalità rieducativa della pena e non connesse con la salvaguardia delle esigenze di sicurezza».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

DONATO MARRA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Come ho già preannunziato in sede di replica, il Governo accetta l'ordine del giorno Fragalà ed altri n. 9/1599/1.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insistano per la votazione.

ERNESTO STAJANO, Sì, signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno Fragalà ed altri n. 9/1599/1, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno Fragalà ed altri n. 9/1599/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che, poiché la votazione nominale finale della proposta di legge n. 1599 avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dotti. Ne ha facoltà.

VITTORIO DOTTI. Presidente, il gruppo di forza Italia non può non far proprie le considerazioni espresse dal relatore Stajano e le osservazioni appassionatamente svolte dalla collega Maiolo.

Consideriamo senza dubbio legittima la proroga dell'articolo 41-bis; condividiamo

naturalmente le finalità di fondo della norma e la strategia di risposta al fenomeno mafioso che essa racchiude. Il mio gruppo conferma la necessità che la lotta alla mafia sia condotta senza soste e senza cedimenti su tutti i terreni, da quello giudiziario a quello culturale e sociale. Dichiaro pertanto il voto favorevole alla proposta di legge in esame.

Tuttavia — mi richiamo specificamente a quanto affermato dai colleghi Stajano e Maiolo — non possiamo dimenticare che viviamo — e ne siamo orgogliosi — in uno Stato di diritto. Quest'ultimo deve sempre rispettare i propri fondamenti giuridici e ideali. Pertanto, nella propria risposta ad un fenomeno criminale, per quanto grave e rilevante come è quello mafioso, certamente lo Stato non può dimenticare il rispetto di alcuni diritti essenziali della personalità, del diritto alle libertà più intime e dei diritti personalissimi previsti dalla Costituzione.

Quindi, fermo restando il consenso nei confronti della proroga che si vuole disporre con questa proposta di legge, certamente non si può che auspicare che la risposta continui ad essere quella di uno Stato forte, che è tale prima di tutto quando è tutore dei propri fondamenti. Del resto, il cammino su questa via è già stato indicato da parte della Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e da una serie di provvedimenti dei tribunali di sorveglianza. Sappiamo che la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma in questione; tuttavia essa ha anche stabilito l'esistenza di ben precisi limiti a livello applicativo ed è su questo punto che credo convenga al legislatore prendere in esame la possibilità di intervenire al fine di sancire, anche a livello normativo, l'esistenza dei limiti stessi, che non paiono potersi superare.

È quindi con questo auspicio e nella certezza della sensibilità costituzionale ed umana del Parlamento che il gruppo di forza Italia annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Avverto che ai colleghi che intendono parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo — che

risultano essere già abbastanza numerosi — saranno concessi tre minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Grua. Ne ha facoltà.

SAVERIO LA GRUA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il dibattito svoltosi nei giorni scorsi in Commissione giustizia e quello odierno in aula in ordine alla proposta di legge riguardante la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario hanno dato una chiara conferma della volontà corale — con l'unica eccezione, rispettabilissima, dell'onorevole Maiolo — di questa Assemblea di prorogare la previsione dell'articolo 41-bis al fine di condurre una sempre più ferma ed incisiva lotta alla criminalità organizzata. Una lotta che, sebbene negli ultimi tempi abbia fatto registrare significativi successi, non può consentire atteggiamenti più remissivi in ossequio a pur apprezzabilissimi principi garantistici, anche se — nel contempo — non deve far perdere di vista gli irrinunciabili principi umanitari e i diritti inviolabili dell'uomo.

È stato opportunamente ricordato — da vari oratori che si sono succeduti — che la norma della quale ci stiamo occupando è stata ripetutamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale l'ha valutata come costituzionalmente legittima con le sentenze n. 349 e 410 del 1993; tali pronunce, tuttavia, configurandosi come sentenze interpretative di rigetto, hanno dato vita ad una serie di questioni in ordine alla ricorribilità dei decreti davanti al tribunale di sorveglianza ed all'obbligo di attivazione del procedimento.

Appare significativo che la proposta di legge oggi in esame mantenga in quel carattere di norma temporanea che con l'articolo 29 del decreto-legge n. 306 del 1992 era già stato attribuito all'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, disponendone la proroga dell'efficacia fino al 31 dicembre 1999.

Quest'ultima opzione, rispetto alla definitività già proposta dai parlamentari progressisti, trova la propria ragion d'essere nell'opportunità che lo Stato, attraverso il mantenimento della temporaneità di una

norma avente carattere emergenziale, appaia convinto di poter sconfiggere nel giro di qualche anno la criminalità organizzata, come è nell'auspicio di tutti noi.

Per le ragioni anzidette dichiaro il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale sulla proposta di legge di proroga, fino al 31 dicembre 1999, dell'efficacia dell'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975 (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Maiolo. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. Signor Presidente, avrei desiderato intervenire successivamente, ma lei non ha accolto la mia richiesta...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma tale sua richiesta è pervenuta in ritardo, dopo che le avevo già dato la parola, onorevole Maiolo.

TIZIANA MAIOLO. Avendo appena terminato il mio precedente intervento, Presidente, potrei avere qualche problema di voce...

PRESIDENTE. Non penso che un intervento di tre minuti costituisca un particolare problema, onorevole Maiolo. La prego di prendere la parola.

TIZIANA MAIOLO. Va bene, Presidente. Ripeterò, allora, agli stessi pochi deputati presenti precedentemente in aula le considerazioni che ho svolto qualche minuto fa.

In dissenso dal gruppo al quale appartengo dichiaro che voterò contro la proroga del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Il motivo è molto semplice: non intendo negare la legittimità di questa proroga; vorrei che ciò fosse chiaro, per evitare che si verifichi nuovamente che il mio pensiero sia male interpretato, com'è accaduto con l'onorevole Fabio Mussi, che mi ha costretto ad intervenire ad una trasmissione intorno alla mezzanotte, mentre stavo per andare a dormire. Ribadisco, quindi, che non metto in discussione la legittimi-

tà della proroga, ma contesto che il Parlamento rifiuti di adeguarsi al dettato costituzionale, alle sentenze della Corte costituzionale ed a centinaia di ordinanze di tribunali di sorveglianza che hanno riscritto la norma.

Il Parlamento non vuole prendere atto che la norma nei fatti è stata riscritta. Io avevo presentato un emendamento del seguente tenore: «In ogni caso non possono essere disposte misure afflittive incompatibili con la finalità rieducativa della pena o non connesse con la salvaguardia delle esigenze di sicurezza quali la ricezione di abiti o biancheria, la limitazione della corrispondenza telefonica e del numero dei colloqui con i familiari, l'acquisto di generi alimentari da cuocere, il passeggio all'aria aperta».

Il Parlamento, in contrasto con la Corte costituzionale e con moltissimi tribunali di sorveglianza italiani, non vuole inserire una previsione che permetta alla norma di muoversi dentro i binari della Costituzione. Penso al diritto di ciascun cittadino, libero o detenuto, a respirare, mangiare, curare la salute, cambiarsi di abito, cuocersi un cibo o prepararsi una tazza di caffè.

Il Parlamento sta decidendo che tali diritti non sono riconosciuti ai detenuti. Se vogliamo, possiamo torturarli ed anche ucciderli; stanno aumentando i fautori della pena di morte nel mondo e magari anche nel nostro paese e nel Parlamento. Tanti auguri, colleghi, io voto contro! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ayala. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE AYALA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà breve.

Non sono molti gli argomenti sui quali tutti noi in questa Camera ci troviamo d'accordo; è legittimo che su tante questioni la pensiamo diversamente. Tuttavia, credo che su un aspetto sicuramente tutti concordiamo: vorremmo vivere in un paese con un ordinamento penitenziario che non conoscesse l'articolo 41-bis attualmente vigente e la cui efficacia oggi doverosamente viene prorogata.

Tutti vorremmo infatti vivere in un paese

non afflitto dal pesante radicamento della criminalità organizzata, che da troppi anni affligge, ripeto, la nostra convivenza civile e non soltanto essa — penso a quella istituzionale o di parti delle istituzioni —, in un paese in cui non si dovessero registrare le incredibili stragi sempre vive nel ricordo di tutti noi.

Ancora una volta, come è accaduto in passato — qualcuno l'ha ricordato — con l'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, si pone il problema del ricorso alla legislazione di emergenza. Badate: sono perfettamente d'accordo — e credo che anche su questo non si possa dissentire — che l'utilizzo di questo tipo di normativa è un segno di debolezza e non certamente di forza dello Stato; ma si tratta di un ricorso necessitato, dal momento che in qualche maniera occorre dare una svolta alla risposta, spesso carente, lungamente insufficiente delle istituzioni all'aggressione della criminalità organizzata.

In fondo, ancora una volta emerge il problema del bilanciamento di interessi: da un lato la necessità, nello specifico, di interrompere soprattutto i collegamenti fra vita carceraria di determinati personaggi ed organizzazione, rimasta fuori, ed anche di rendere difficili i collegamenti fra detenuti appartenenti alla medesima organizzazione criminale (necessità sulla quale credo siano tutti d'accordo); dall'altro, la garanzia del rispetto dei limiti costituzionali.

Molti, sicuramente in buona fede, non hanno la possibilità di rendersi conto di quella che tradizionalmente è stata la permeabilità (se così vogliamo chiamarla) delle carceri rispetto alla vita esterna delle organizzazioni criminali. Chi vi parla è stato pubblico ministero in un processo (la cui sentenza è passata in giudicato, quindi come tale intangibile) nel quale si provò che il noto boss Gerlando Alberti *senior* aveva commissionato il delitto di un albergatore, reo di aver collaborato alle indagini di polizia che avevano portato all'arresto dell'Alberti stesso, dall'interno del carcere dell'Ucciardone. Sembra impossibile, ma tanto non lo è che in primo grado, in secondo grado e in Cassazione si è ritenuto fondato l'impianto probatorio da me inde-

gnamente (altri avrebbero fatto sicuramente meglio) messo in piedi. Si è quindi conclamata, con una sentenza passata in giudicato, tale incredibile realtà.

Il mio ufficio di allora, la procura di Palermo, sostenne, portando adeguati elementi di prova, la medesima tesi, che anche in quel caso fu accolta sino in Cassazione, in ordine ad altri due omicidi: quello di Pietro Marchese e quello di Puccio, ucciso dentro l'Ucciardone nello stesso momento in cui il fratello veniva ucciso fuori, quindi con un chiaro nesso di consequenzialità.

Questa è la situazione in cui si cala l'articolo 41-*bis* e in particolare il comma 2. Allora, come non essere d'accordo su tutti i discorsi sul garantismo?! Chi, pur se non disposto a dichiararlo — poichè ciò forse sarebbe imprudente farlo — comunque dentro di sé, per cultura e per formazione, non ha il più profondo ossequio dello Stato di diritto e dei principi garantisti? Tuttavia, non si può perdere di vista una realtà che per certi versi è tale da apparire in credibile a chi non ha dimestichezza con la quotidianità delle organizzazioni criminali. Questa non può essere una sorta di variabile indipendente da lasciar fuori per poter coltivare più o meno in buona fede — poichè io talvolta credo non ve ne sia molta — principi garantistici, utopistici e simili, sui quali in linea teorica siamo tutti d'accordo, ma che devono essere calati nella realtà. Le norme, infatti, debbono operare nella realtà: e quindi occorre saperla valutare, la realtà, nel definire le singole disposizioni.

Non c'è dubbio che quella di cui discutiamo è una norma scritta male; ricordo perfettamente — non ho difficoltà a dirlo — che, prima che fosse varata mi fu sottoposto il testo per un qualche eventuale suggerimento. Ricordo ancora che francamente rimasi perplesso, pur rendendomi conto della necessità di varare rapidamente quella norma appunto per porre un freno, certamente non determinante ma importante, al dilagare di quella realtà di criminalità organizzata che ormai era diventata intollerabile per il paese.

È indubbiamente vero che le due sentenze della Corte costituzionale, più volte citate negli ottimi interventi che mi hanno prece-

duto, hanno già stabilito principi di ragionevolezza applicativa più che apprezzabili, fermo restando che la Corte costituzionale non ha ritenuto incostituzionale tale norma. Quest'ultima, dunque, ha ottenuto il viatico di costituzionalità sia pure con l'introduzione di alcuni criteri che la riconducono ad un regime di conformità ai principi generali del nostro ordinamento più che accettabile. Mi riferisco in particolare all'obbligo della motivazione, alla ricorribilità del provvedimento ed alla esclusione delle cosiddette misure extramurarie. Vi è poi la giurisprudenza del giudice di sorveglianza sulla quale avrei qualcosa da dire, nel senso che per taluni casi vorrei che tutti, nelle diverse responsabilità, ci preoccupassimo di un'attenta vigilanza, poiché la giurisprudenza di taluni giudici di sorveglianza talvolta finisce con lo snaturare una norma che, piaccia o non piaccia, oggi il Parlamento per fortuna produrrà.

Per quanto riguarda le singole misure, ho ascoltato l'intervento della collega Maiolo e mi chiedo come si possa intervenire proprio in tema di colloqui e di corrispondenza telefonica. Se l'unica vera *ratio* della norma è quella di rendere il più difficile possibile, anzi di impedire il mantenimento di quei rapporti con l'esterno che hanno addirittura consentito a chi era dentro il carcere di diventare mandante di omicidio, come si può pensare di escludere restrizioni proprio sui mezzi più ovvi, cioè i colloqui o la corrispondenza telefonica? O forse dobbiamo ipotizzare il piccione viaggiatore per la trasmissione all'esterno dell'ordine di uccidere qualcuno o di comprare una partita di stupefacenti?

Sono aspetti che tutti ci augureremmo non dover vedere presenti nel nostro ordinamento, ma dovremmo prima augurarci tante altre cose. Dunque, auspico che la Camera voti la proroga di tale norma e che lo faccia proprio oggi, cioè in un momento in cui siamo ancora lontani dalla sua scadenza, perché troppe aspettative del mondo della criminalità organizzata sono state legittimate dal ritardo dell'approvazione della proroga. Tali aspettative sono state anche incoraggiate da incaute dichiarazioni fatte sul punto. Ora occorre chiudere tale fase,

poiché i segnali sono importanti e lo sono in particolare per quel mondo cui sono diretti. Oggi il Parlamento, approvando la proroga in oggetto dà un segnale serio affermando che lo Stato, attraverso le sue istituzioni, non è più disposto a cedere ad una atavica debolezza della risposta e che finalmente intende dare chiare indicazioni della volontà di voltar pagina e di approntare una risposta forte, determinata e severa nei confronti dell'aggressione criminale.

Per tali ragioni i deputati di alleanza democratica voteranno a favore della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Lello Finuoli. Ne ha facoltà.

Onorevoli colleghi, un po' di silenzio! Facciamo in modo, per cortesia, che la seduta prosegua in modo regolare.

Prego, onorevole Di Lello Finuoli.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo progressisti-federativo sul provvedimento di proroga dell'efficacia dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Peraltro, non voglio aggiungere molte parole alle considerazioni che sul tema ha già egregiamente esposto il collega Scrimino.

In merito all'utilità dell'articolo 41-*bis* non credo vi siano più dubbi. Tuttavia, se qualcuno nutrisse ancora perplessità, vorrei ricordare ai molti che forse non lo sanno che un personaggio come Raffaele Cutolo, pur avendo trascorso tutta la sua vita in carcere — tranne qualche mese di latitanza —, e pur essendo stato ristretto dall'età di 17 anni, dall'istituto di pena è riuscito ad organizzare un complesso criminale che per un lungo periodo di tempo è stato uno dei più devastanti per la nostra democrazia.

Vorrei sottolineare un altro punto, una regola che molti di noi — almeno chi ha competenza di sistemi carcerari — non possono ignorare: chi è forte nella società, fuori dal carcere, lo è anche all'interno dell'istituto di pena e proprio questa posizione di predominio nella struttura di detenzione lo

porta a dominare l'organizzazione all'interno ed all'esterno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è già la terza volta che richiamo i componenti l'Assemblea. Chi intende chiacchierare può uscire dall'aula!

Continui, onorevole Di Lello Finuoli.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Nel carcere, nell'ambito dei gruppi criminali, si è dispiegata tutta una serie di modalità per mantenere il dominio interno ed esterno. Ho sentito molto parlare, sia in Commissione sia in quest'aula, dell'irrilevanza, per esempio, della libera ricezione di cibi crudi o di biancheria. Ebbene, uno dei momenti salienti del dominio in carcere da parte dei boss mafiosi è consistito proprio nell'assicurare i pasti ad intere sezioni del carcere stesso, proibendo di assumere il cibo dello Stato ed imponendo graziosamente una refezione giornaliera proveniente dai più noti ristoranti di Palermo e di altre zone. Ecco quindi come l'articolo 41-bis può esercitare una forza di persuasione non solo nell'interrompere questi legami tra l'esterno e l'interno, ma anche nel far cessare la crescita di prestigio dei boss mafiosi.

Non capisco perché la collega Maiolo si sia lamentata del fatto che il Parlamento non ha voluto modificare nel senso da lei auspicato l'articolo 41-bis; non lo capisco perché, se l'onorevole Maiolo l'avesse voluto, avrebbe potuto mantenere il suo emendamento, che invece ha ritirato in Commissione senza ripresentarlo in assemblea.

Pertanto, non vedo perché ci si debba lamentare di fronte alla quasi unanimità nella decisione di prorogare l'articolo 41-bis. Credo invece — ed anche la collega Maiolo se ne sarà resa conto, soprattutto durante la discussione svoltasi in Commissione — che una specificazione dell'articolo 41-bis sarebbe potuta diventare, all'interno della vita carceraria, molto più afflittiva di quanto non sia attualmente.

Ritengo quindi che si debba essere d'accordo con la proroga e che non ci si debba scandalizzare di fronte alla data del 1999, né nutrire molte speranze — come è emerso da

alcuni interventi — di riuscire a sconfiggere la mafia prima di quell'anno; del resto, la proroga non deve essere considerata come un segnale di resa dello Stato. Ricordo benissimo come qualche anno fa l'allora superprefetto De Francesco disse che si augurava di battere la mafia entro il duemila e come molti di noi insorsero ingenuamente sostenendo che quell'affermazione rappresentava un segnale di resa.

Ora, a ripensarci bene, dobbiamo dire: magari potessimo sconfiggere la mafia entro il duemila! È difficile batterla proprio perché la mafia è un fenomeno criminale delle classi dirigenti, segno non dell'arretratezza ma della modernizzazione del nostro Stato; è una mafia che sceglie i propri referenti man mano che questi si presentano sulla scena nazionale; è una mafia che oggi di certo è intervenuta pesantemente nella competizione elettorale per far prevalere i suoi interessi, per far prevalere il blocco sociale che nel passato sosteneva il centrosinistra e che oggi rappresenta, appunto, gli interessi forti non solo della Sicilia, ma dell'intero paese.

Detto ciò, voglio aggiungere che mi sono trovato d'accordo sull'ordine del giorno Fragalà ed altri, perché non vi è dubbio che l'articolo 41-bis debba essere modificato; non vi è dubbio che occorra andare verso la personalizzazione delle misure di sicurezza, anche perché spesso l'articolo 41-bis si è dimostrato ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Di Lello Finuoli.

Onorevoli colleghi, abbiate la cortesia di prendere posto e di sedervi! E chiedo un minimo di rispetto a coloro che volgono le spalle alla Presidenza (*Applausi*)!

Onorevole Pisanu, almeno lei che è un «vecchio», parlamentare...! (*Commenti del deputato Pisanu*).

Prosegua pure, onorevole Di Lello Finuoli.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. L'articolo 41-bis — dicevo — si è spesso dimostrato un'arma spuntata, dal momento che nelle carceri i boss mafiosi che non possono convivere con i detenuti comuni vengono messi tutti in una stessa cella, quasi come un

consiglio di amministrazione pronto a decidere! Molto spesso poi i *boss* mafiosi si incontrano per le udienze dei moltissimi dibattimenti penali, e quindi è necessario che il Governo presenti finalmente un suo progetto di ordinamento penitenziario che risponda alla finalità della personalizzazione della misura di sicurezza.

Credo che l'ordine del giorno impegni il Governo ad umanizzare, diciamo così, l'articolo 41-*bis*, e la via migliore per riuscirci è proprio la personalizzazione delle misure di sicurezza.

Voglio poi ricordare come la cosiddetta legge Gozzini — che molta parte delle forze politiche, vecchie e nuove, di questo Parlamento ha avversato — abbia prodotto grandi modifiche in relazione proprio all'umanizzazione del nostro sistema carcerario. Non dobbiamo dimenticare che sono scomparsi gli omicidi nelle carceri italiane e che il numero degli abusi sessuali si è molto ridotto. Tutto ciò perché vi è una regola, non espressa, molto semplice: se il detenuto è stretto in un angolo, si ribella.

Attraverso la proroga dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e attraverso l'invito al Governo ad attuare una riforma umanizzatrice che riguardi i singoli individui, diamo al paese un duplice, fortissimo, segnale: che tutto il Parlamento è contro la mafia e che si vuole continuare a procedere sulla strada dell'umanizzazione delle pene e del sistema carcerario.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo progressistifederativo sulla proposta di legge in materia di proroga dell'efficacia dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nel testo approvato dal Senato della Repubblica (*Applausi dei deputati del gruppo progressistifederativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Strik Lievers. Ne ha facoltà.

LORENZO STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, a nome dei deputati riformatori del

gruppo di forza Italia, dichiaro che, in dissenso dal gruppo, esprimeremo voto contrario sulla proposta di legge in discussione.

Potrebbe essere sufficiente affermare che ci riconosciamo pienamente, dalla prima all'ultima parola, nell'intervento svolto dalla collega Maiolo questa mattina e nella sua dichiarazione di voto. Poc'anzi il collega Di Lello Finuoli si chiedeva perché l'onorevole Maiolo e noi riformatori non avessimo mantenuto i nostri emendamenti. Come ha già detto la collega Maiolo, potremmo essere favorevoli alla proroga dell'articolo 41-*bis* se il suo testo fosse riscritto in base al contenuto dell'emendamento di cui si è parlato, chiarendo cioè che il senso della norma è quello stabilito dalla Corte costituzionale: le misure di sicurezza sono possibili e la Corte costituzionale ha precisato come l'articolo in questione dovrebbe essere formulato. Intendevamo chiarire che l'articolo 41-*bis* serve soltanto a consentire l'applicazione di misure di sicurezza nei limiti e nei termini stabiliti dalla Costituzione. Non abbiamo mantenuto i nostri emendamenti, quindi, perché non volevamo esporre il Parlamento alla vergogna di respingere i criteri dettati dalla Corte costituzionale.

La mafia deve essere combattuta, ma non con una norma che, stando alla sua lettera, comporta indeterminatezza assoluta del diritto, discrezionalità totale e misure inutilmente (sottolineo inutilmente) vessatorie, ai limiti della tortura. La Corte costituzionale si è espressa con chiarezza e poc'anzi abbiamo votato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad applicare la lettera dell'articolo 41-*bis* secondo le indicazioni della stessa Corte. Sappiamo che tale articolo è stato applicato tante volte, anche dopo la pronuncia della Corte, violando in maniera patente e clamorosa le indicazioni di quest'ultima. Sarebbe stato possibile, con un minimo di buona volontà, accogliere l'emendamento presentato dalla collega Maiolo, che avrebbe consentito di circoscrivere e indirizzare la norma soltanto alla sua finalità di istituto.

Noi riformatori chiediamo che lo Stato combatta la mafia con forza e vogliamo, nella lotta contro la mafia e contro la criminalità, uno Stato forte, forte nel diritto e del

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

diritto, del diritto per sé, per tutti e per ciascuno dei suoi cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baresi. Ne ha facoltà.

EUGENIO BARESI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, dichiaro il voto favorevole del gruppo del centro cristiano democratico sul provvedimento. È infatti necessario — raccolgo in tal senso le parole del sottosegretario — dare un segnale preciso di impegno e di continuità nella lotta intrapresa, con risultati positivi, nei confronti della criminalità organizzata. È quindi con responsabilità e determinazione che abbiamo accettato l'invito rivolto e fatta nostra la posizione manifestata dal Governo al fine di dare un segnale di responsabilità e di fermezza.

È però anche necessario interrompere una situazione che configura una sorta di sequestro delle opinioni. Lo stravolgimento politico delle opinioni, infatti, fa sì che ogni dichiarazione in dissenso — o comunque difforme rispetto alle posizioni assunte da qualcuno — sia intesa come l'espressione di un'opinione quasi a copertura delle organizzazioni criminali e mafiose. Dobbiamo davvero, a questo punto chiedere a tutti di fare il proprio dovere. Se oggi, con l'approvazione di questo provvedimento, facciamo in pieno il nostro dovere, dobbiamo chiedere anche a chi dovrà poi attuarlo di fare altrettanto.

L'ordine del giorno approvato dall'Assemblea va proprio in direzione di una dimostrazione di fermezza e di determinazione da parte dello Stato, nel combattere la criminalità organizzata, riaffermando al tempo stesso l'esigenza del pieno rispetto della Costituzione e della dignità umana. Credo, infatti, che soprattutto attraverso questo esempio significativo di serietà e di determinazione da parte dello Stato si possano trovare i consensi necessari a far sì che sul territorio sia davvero sconfitta, nell'animo delle popolazioni, la criminalità organizzata che purtroppo ha avuto modo di crescere nel passato, magari favorita dalla disponibilità di chi invece avrebbe dovuto combatterla.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Broglia. Ne ha facoltà.

GIAN PIERO BROGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare il mio voto in dissenso dal gruppo di forza Italia, non certo perché non condivida la legittimità della proroga, ma perché non condivido le ragioni di principio sulle quali si basa l'articolo 41-bis.

Si tratta, innanzitutto, di un altro caso di legislazione varata sull'onda emotiva. Sarebbe opportuno a mio avviso smetterla di legiferare sulla spinta dell'emotività, come spesso è accaduto in questo Parlamento. Non accetto poi, nel modo più assoluto, il ricatto posto in essere dagli oppositori del Governo Berlusconi, più volte accusato di mafiosità. In base a questa logica dovrei votare a favore di un provvedimento che non condivido per non sembrare un mafioso. Poiché ritengo che nessuno di noi intenda fare alcunché a favore della mafia, ma voglia invece combatterla, non accetto di subire una minaccia mafiosa. In questo, infatti, si configura l'affermare che chi non ritiene opportuna, per varie ragioni illustrate dall'onorevole Maiolo, l'applicazione dell'articolo 41-bis e la sua proroga, è connivente con la mafia. Poiché, come tutti coloro che siedono in questi banchi, ho le carte in regola in merito alla lotta alla mafia, voterò in piena coscienza. La stessa coscienza che mi impedisce di votare la proroga dell'articolo 41-bis, basato sul titolo del reato. Poiché non mi fido della preparazione della magistratura italiana, di quella magistratura che ha molto spesso commesso errori irreparabili, e di coloro che l'onorevole Sgarbi ha definito come autentici assassini (condivido completamente ciò che l'onorevole Sgarbi ha più volte dichiarato), e poiché so che in questo paese è morta gente innocente, non accetto che in base al titolo di un reato possa essere limitata la libertà personale di un individuo attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 41-bis, che prevede pene afflittive che non hanno nulla a che fare con l'attività di prevenzione nei confronti della mafia.

Quelle che ho illustrato sono le stesse ragioni per le quali voto in dissenso dal mio gruppo. Ritengo, infatti, che l'articolo in questione sia servito molto spesso soltanto per far parlare i pentiti e per arrivare poi ad acquisire confessioni, nel senso che era l'unico sistema attraverso il quale si cercava di giungere alla formazione della prova. Nei giorni scorsi abbiamo potuto constatare, per esempio, che quando ad attaccare un giudice come De Burgis è il pentito Epaminonda, questi viene condannato per calunnia; quando invece il pentito si chiama Melluso e racconta determinati fatti su Tortora, viene prosciolto da questa magistratura.

Ripeto — poiché l'attenzione è scarsa — che non mi fido di questa magistratura perché è troppo potente, perché una magistratura potente è una magistratura sconfitta; e dal momento che penso che domani un pentito possa dire qualsiasi cosa anche sul mio conto e che, di conseguenza, mi troverei in carcere sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-bis, in base alla disistima che ho per certi magistrati, in base al rispetto che ho per l'individuo, convinto che questo articolo sia vessatorio e inutile in molte sue disposizioni, non avendo inoltre nessuna «coda di paglia», anche se la sinistra ha fatto un'indecente campagna contro il Governo Berlusconi...

PRESIDENTE. Onorevole Broglia, la invito a concludere.

GIAN PIERO BROGLIA. ... da persona perbene quale sono, da persona che è contro la mafia, voto in dissenso dal mio gruppo parlamentare perché me ne frego delle minacce di coloro che poi andranno a dire che sono un mafioso. Me ne frego! (*Applausi — Commenti dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Onorevole Broglia, non mi permetterei mai di sindacare l'intervento di un collega parlamentare, ma l'espressione «me ne frego» suscita un brutto ricordo nella storia del nostro paese! (*Vivi applausi*).

FORTUNATO ALOI. È di dannunziana memoria!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, mi sembra assolutamente oggettiva la grande eccezionalità di un provvedimento come quello sottoposto all'esame della Camera dei deputati; non possiamo però non osservare con grande rammarico che all'assoluta eccezionalità e difformità rispetto agli *standard* europei, direi gli *standard* dei paesi civili, relativamente allo stato di detenzione, corrisponde l'assoluta eccezionalità della situazione italiana, nella quale si registra una forte ramificazione delle organizzazioni di stampo mafioso anche in importanti settori dell'ordinamento statale, non escluso quello carcerario. È questa certamente la ragione per la quale anche il precedente esecutivo, di cui ho fatto parte, non ha inteso mostrare alcun cedimento su un punto così irrinunciabile della risposta che lo Stato ha il dovere di dare, specialmente quando nei confronti di disposizioni come quelle contenute nell'articolo 41-bis le organizzazioni di stampo mafioso hanno l'impudenza di scatenare un'offensiva criminale e terroristica contro lo Stato, al fine di ottenerne la modifica o, addirittura, la revoca.

I punti essenziali che voglio richiamare sono pochi. Innanzitutto voglio sottolineare l'ormai pacifico riconoscimento della piena legittimità costituzionale del provvedimento. In un compito sicuramente delicato, quale quello di rinnovare fino al 31 dicembre 1999 l'efficacia di provvedimenti di siffatta eccezionalità, dobbiamo sentirci confortati dalle motivazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale. E dobbiamo richiamare naturalmente l'esecutivo ai suoi compiti e alle sue responsabilità che ineriscono alla concreta applicazione di queste norme che devono ispirarsi naturalmente, secondo i principi sanciti dalla nostra Costituzione e secondo quelli che stanno a fondamento di tutte le dichiarazioni sui diritti dell'uomo sottoscritte dal nostro paese, a criteri di umanità.

Ma non possiamo nasconderci, come dicevo in premessa, dietro un dito; non pos-

siamo ignorare che la *ratio*, direi il presupposto storico della nascita di un provvedimento di simile eccezionalità sta nella specificità della situazione, anche penitenziaria, del nostro paese. Il momento terribile in cui venne adottato il provvedimento in questione lo ricordiamo molto bene. Si era al termine di un lunghissimo periodo storico nel quale il sistema carcerario italiano aveva consentito alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, nel disinteresse di molte delle autorità competenti, di trasformare alcuni settori degli istituti penitenziari in università della camorra, della mafia e della 'ndrangheta per giovani detenuti, in luoghi di decisione e di elaborazione di strategie criminali. Proprio al fine di contrastare tale situazione furono emanati i provvedimenti molto drastici, di natura eccezionale, di cui stiamo parlando. Essi hanno per finalità conclamata quella di stabilire una separazione, il più possibile netta, fra i rappresentanti riconosciuti dei *clan* e gli altri rappresentanti e appartenenti a tali strutture, per cercare di recidere i contatti e i rapporti tra questi soggetti, spesso facilitati dall'assenza o dall'insufficienza dei controlli.

Non c'è chi non veda che provvedimenti del genere hanno consentito solo parzialmente di interrompere tali rapporti. Non possiamo certo dire che l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario abbia risolto il problema dell'eliminazione dei circuiti mafiosi all'interno delle carceri e dei rapporti con le organizzazioni di stampo mafioso, ma sicuramente esso ha inciso notevolmente su alcune modalità con cui avvenivano tali contatti, ha favorito il pentimento di numerosi appartenenti alle organizzazioni di stampo mafioso e ha soprattutto incrinato il prestigio criminale di alcuni dei massimi esponenti storici di Cosa nostra e delle altre organizzazioni similari, attualmente detenuti nelle carceri speciali.

Al termine del mio intervento, confermando che i deputati del gruppo della lega nord voteranno a favore del provvedimento nel testo licenziato dal Senato, vorrei invitare l'esecutivo a compiere una riflessione. Il Governo deve chiarire con l'autorità giudiziaria competente il motivo a nostro avviso assolutamente incomprensibile ed antistori-

co, anche alla luce delle determinazioni cui è giunta la stessa Commissione antimafia in ordine alla pericolosità degli insediamenti mafiosi nel nord Italia, in zone di non tradizionale espansione mafiosa, per il quale vengono stipati nei settori di massima sicurezza delle carceri del nord centinaia e centinaia di appartenenti alle cosche mafiose della Sicilia, della Campania, della Puglia e della Calabria, che nulla hanno a che vedere con le popolazioni di quelle regioni (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Maticena. Ne ha facoltà.

AMEDEO MATA CENA. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per dichiarare che voterò anch'io contro la proroga fino al dicembre 1999 delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Condivido l'analisi fatta dall'onorevole Maiolo e le considerazioni svolte dall'onorevole Broglia; desidero tuttavia ampliare il concetto da loro espresso alla luce dell'esperienza che ho maturato nella realtà di Reggio Calabria.

Ho presentato documenti dai quali risulta che attraverso la possibilità di applicazione dell'articolo 41-*bis* viene estorta ai detenuti la dichiarazione di pentimento. A Reggio Calabria sono stati addirittura firmati dei verbali in bianco ed un pentito lo sta facendo attualmente. Non è ammissibile che il sistema della giustizia, sulla scia di momenti di emozione della prima Repubblica, continui in questa fase a non voler affrontare concretamente il problema della cultura mafiosa, che nasce dalla grande povertà di quelle terre! Non si può continuare con questi strumenti a violare sistematicamente i diritti civili ed umani. Tutto ciò è inaccettabile per chi ha fede liberale, per chi crede nello stato di diritto, per chi avverte realmente la necessità che in questo Stato torni ad esistere una giustizia giusta, concetto del quale tutti si riempiono la bocca, ma che non viene nei fatti mai applicato.

Continuiamo ad assistere a strumentalizz-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

zazioni politiche realizzate attraverso l'uso dei verbali firmati in bianco dai pentiti, i quali poi alla fine vengono strapagati per tale servizio. Situazioni di questo genere creano problemi perché sono state utilizzate — lo dimostrano talune indagini condotte dal ministero nelle realtà dei tribunali di Reggio Calabria — per far firmare a pentiti verbali che accusano magistrati di essere contro altri magistrati! È uno scontro tra fazioni, del potere per il potere! A Reggio Calabria si è interessato molto fattivamente di questa situazione il sostituto procuratore antimafia Macrì, che finalmente ha concluso la sua indagine il 29 gennaio scorso. Non è possibile dare in mano meccanismi del genere a questo tipo di magistratura; è realmente un delitto!

ITALO REALE. Come ti permetti? C'è gente che sta rischiando la vita nella lotta contro la mafia!

TIZIANA MAIOLO. Fascisti! Professionisti dell'antimafia!

AMEDEO MATA CENA. Sei un buffone!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Onorevole Reale, la prego!

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 1599, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, ci sono due schede doppie!

ELIO VITO. Presidente, c'è un deputato che vota con la scheda di un altro!

PRESIDENTE. Nel primo settore... Onorevole collega, può votare da qualunque posto.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 924. — Senatore Gualtieri: «Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario» (*approvata dal Senato*) (1599):

Presenti	501
Votanti	483
Astenuti	18
Maggioranza	242
Hanno votato sì	471
Hanno votato no	12

(La Camera approva — Generali applausi).

È così assorbita la proposta di legge n. 1240.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-17 febbraio 1995 (ore 11,58).

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi mercoledì 8 febbraio con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-17 febbraio 1995:

Lunedì 13 febbraio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) n. 5 del 1995 recante: «Interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo» (*da inviare al Senato — scadenza 8 marzo*) (1844);

2) n. 730 del 1994 recante: «Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» (*da inviare al Senato — scadenza 28 febbraio*) (1835).

Martedì 14 febbraio (antimeridiana):

Seguito esame dei disegni di legge di conversione n. 1844 (Uffici giudiziari di Palermo) e n. 1835 (Forze armate);

Esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 691 del 1994 recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» (*approvato dal Senato — scadenza 17 febbraio*) (1985);

Esame, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del regolamento, delle proposte di legge nn. 759 ed abbinata concernenti: «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa».

Mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio (antimeridiana e pomeridiana):

Esame dei progetti di legge concernenti modifiche al sistema elettorale per i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (804 ed abbinati).

La Conferenza dei presidenti di gruppo ha contestualmente provveduto all'organizzazione della discussione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 del regolamento.

Venerdì 17 febbraio (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Il Presidente si riserva di inserire nel calendario ulteriori disegni di legge di conversione o di ratifica conclusi in Commissione.

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

ELIO VITO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al regolamento con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 24, da lei

poc'anzi richiamati nel dare lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea, deliberato nella riunione di ieri dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Presidente, se potessi parlare in condizioni migliori di quelle attuali...!

PRESIDENTE. Onorevole Vito, sono i colleghi del suo gruppo che non le consentono di parlare in condizioni adeguate!

ELIO VITO. Infatti, signor Presidente! Ma lei può sollecitarli a far silenzio molto meglio del sottoscritto dal proprio banco!

PRESIDENTE. L'onorevole Vito ha chiesto alla Presidenza di rendersi interprete del suo desiderio, più che legittimo, di essere ascoltato dall'Assemblea. Prego, quindi, tutti gli onorevoli colleghi — ed in particolare quelli del gruppo di appartenenza dell'onorevole Vito — di consentirgli di svolgere con la dovuta tranquillità le proprie osservazioni, che attengono a questioni regolamentari di delicata importanza.

Onorevole Pisanu, io prima l'ho richiamata a torto; ora, cerchi di darmi una mano ...! Prosegua pure, onorevole Vito.

ELIO VITO. La questione che intendo porre come richiamo al regolamento è la seguente. Lei ha poc'anzi dato lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea approvato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Nelle giornate di mercoledì e giovedì della prossima settimana è stato calendarizzato l'esame dei progetti di legge n. 804 ed abbinati, concernenti modifiche al sistema elettorale per i consigli regionali.

Signor Presidente, chiarito che intendimento di questo gruppo e del sottoscritto non è quello di evitare che l'esame di tali progetti di legge avvenga in tempi rapidi e certi (vogliamo, anzi, che vengano rispettati i tempi comunicati alla Camera dal Presidente del Consiglio Dini, perché riteniamo che la materia oggetto di quei progetti di legge sia uno dei quattro punti sui quali si deve misurare e poi terminare l'attività del Governo in carica), rilevo che lei ci ha comunicato che la discussione di quei provvedimenti si

svolgerà ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 del regolamento.

Il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento disciplina il contingentamento dei tempi della discussione sulle linee generali quando ne venga richiesto l'ampliamento, quando, cioè, un gruppo richieda che ad intervenire sia più di un deputato per ciascun gruppo. Noi sappiamo che la materia elettorale è una delle poche per le quali il nostro regolamento prevede modalità e tempi di svolgimento delle discussioni e delle votazioni particolarmente ampi, riconoscendone, quindi, l'importanza.

Il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento, quindi, disciplina il caso in cui venga richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali e si arrivi, conseguentemente, al contingentamento dei tempi. Il comma 7 dello stesso articolo, invece, disciplina le fasi successive alla discussione sulle linee generali e prevede che si possano operare ulteriori contingentamenti dei tempi in sede di illustrazione e votazione degli articoli e degli emendamenti e di voto finale; ciò — lo sottolineo — può avvenire solo in una fase successiva alla discussione generale e qualora si sia in presenza di un inserimento dell'esame del provvedimento in un secondo calendario dei lavori.

Dalla comunicazione che lei ha letto, relativa all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, sembra che — contrariamente a quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 24, pur richiamati da tale comunicazione — nelle giornate di mercoledì e giovedì della prossima settimana non solo debba aver luogo la discussione sulle linee generali delle proposte di legge ma si debba anche completare l'esame delle medesime.

È chiaro, Presidente, che la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere all'unanimità qualsiasi cosa, ma non può decidere — all'unanimità o a maggioranza — qualcosa che contrasti con il regolamento, anche perché quest'ultimo è il regolamento della Camera dei deputati e non della Camera dei gruppi. È quindi il regolamento che interpreta, rappresenta e tutela il diritto dei singoli deputati, il quale — soprattutto in materia elettorale — non può essere limitato

da una decisione, per quanto unanime, della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Vorrei quindi assicurazioni sul fatto che l'esame delle proposte di legge in materia elettorale regionale si svolgerà, a partire dalla giornata di mercoledì prossimo, secondo le modalità previste dal nostro regolamento. Esse potranno anche consentire la conclusione dell'esame stesso nella giornata di giovedì o addirittura in quella di mercoledì: non vi è alcun intento dilatorio o ostruzionistico. Tuttavia quelle modalità potranno anche consentire, nello stretto rispetto del nostro regolamento, una conclusione dell'esame di quelle proposte di legge in tempi diversi.

Desidero semplicemente essere rassicurato che la possibilità di ciascun deputato di intervenire, di presentare e di illustrare emendamenti, di discutere sugli articoli e di rendere dichiarazioni di voto non venga limitata da decisioni unanimi della Conferenza dei presidenti di gruppo che si collochino al di fuori delle previsioni del regolamento. Per inciso, Presidente, faccio rilevare che la conclusione dell'esame di una materia così importante è prevista per il pomeriggio di giovedì. So che è già stato comunicato ufficialmente alla Presidenza della Camera che alle 15 di quel giorno comincerà il congresso di un partito politico (quello del movimento dei *club* Pannella-riformatori). Mi pare che in questa fase della legislatura sia ripresa l'antica e credo buona tradizione di sospendere i lavori parlamentari in concomitanza dei congressi nazionali dei partiti. Mi pare quindi sia opportuno risolvere anche questo piccolo problema che si porrà nel pomeriggio di giovedì della prossima settimana.

Presidente, non avrei sollevato tale questione se non riguardasse una materia molto importante e delicata, quella elettorale, per la quale il regolamento prevede procedure particolarmente ampie di svolgimento della discussione, e se non potessi assicurare a lei e a tutti i colleghi che, nel richiedere il rispetto dei tempi previsti dal regolamento, non è messa in atto alcuna manovra dilatoria od ostruzionistica di utilizzo dei tempi stessi. Si cercherà di limitare al massimo il ricorso ai tempi previsti dal regolamento;

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

vogliamo però che sia reso possibile discutere nel merito le proposte di legge ed utilizzare gli strumenti che il regolamento ci concede.

Se in questa fase particolarmente delicata...

PRESIDENTE. Cominci a rispettare il regolamento contenendo il suo intervento nei tempi previsti!

ELIO VITO. Concludo subito, Presidente.

Se — dicevo — in questa fase particolarmente delicata della nostra vita parlamentare si comincia con una decisione unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo che limita l'attività parlamentare, credo si possa avere più di una fondata ragione di preoccupazione sul prosieguo dell'attività medesima (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento dell'onorevole Vito potranno parlare, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, ove ne facciano richiesta un deputato a favore ed uno contro.

PAOLO EMILIO TADDEI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO EMILIO TADDEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Vito, molto più bravo di me, mi ha quasi tolto le parole di bocca; interverrò quindi soltanto per sostenere quanto da lui affermato, con cui sono totalmente d'accordo.

Si tratta di un problema generale, che riguarda il regolamento della Camera. In più occasioni ho detto — e lo ribadisco ora — che questo regolamento è il frutto maturo della prima Repubblica, in tutte le sue manifestazioni, e che rappresenta la compressione della libertà dei parlamentari a favore di gruppi di potere addirittura estranei alla Camera dei deputati.

Il sistema dei gruppi parlamentari, il potere della Conferenza dei presidenti di gruppo di gestire completamente l'attività parlamentare, nel più assoluto disprezzo del singolo deputato, non è più ammissibile in un'Italia paese civile, liberale e democratico.

Quel che ha detto l'onorevole Vito è assolutamente incontestabile ed a nome del gruppo federalisti e liberaldemocratici dichiarato di dividerlo pienamente. Mi limito ad aggiungere che l'articolo 39 del regolamento prevede al comma 5, proprio in materia elettorale, un ampliamento dei normali limiti di tempo per la discussione.

Sono noto per svolgere interventi particolarmente brevi, ma sapere che i presidenti di gruppo hanno deciso di impedirmi di parlare su una questione che riguarda 60 milioni di italiani fa veramente insorgere la mia coscienza di liberale. Chiunque in quest'aula, anche i miei più feroci oppositori, devono poter dire la loro su un argomento che — lo ripeto — è di importanza fondamentale (*Appausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi duole di non poter fornire le assicurazioni richieste dall'onorevole Vito. Per due ragioni: la prima è che, come Presidente di turno, ho semplicemente il dovere di rappresentare quanto l'onorevole Vito ha qui illustrato al Presidente della Camera, che valuterà, nella sua competenza, le osservazioni formulate.

In secondo luogo e in via subordinata devo dire che, se per avventura la decisione spettasse a me, non sarei d'accordo sull'interpretazione del regolamento data dall'onorevole Vito, il quale ha sostenuto, con argomenti anche suggestivi, una tesi che a mio modesto avviso — ed anch'io conosco un pochino la procedura! — contraddice con la lettera e con lo spirito dei commi 6 e 7 dell'articolo 24.

Onorevole Vito, lei sa che sulle questioni procedurali — lo insegnava Satta — potremmo discutere venti anni, disturbare le ossa di Bartolo di Sassoferrato e continuare ad essere in disaccordo... Su una materia come la procedura è facile argomentare brillantemente in dissenso.

In definitiva, onorevole Vito, ribadisco che la decisione non spetta a me ed aggiungo che, qualora invece fosse di mia pertinenza, le direi che non sono d'accordo con le sue tesi.

GIUSEPPE CALDERISI. E sarebbe un errore!

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

PRESIDENTE. Non è comunque il caso di aprire una discussione in termini procedurali: vi sono altre sedi per questo.

Quanto alle critiche espresse dall'onorevole Taddei, devo rilevare che esse non riguardano la sfera applicativa del regolamento, ma il regolamento stesso. Se non ritiene che il regolamento della Camera sia consono all'attuale nuova struttura politica del paese, il collega dispone di modalità e di strumenti per cercare di farlo modificare. Ma fintanto che rimane in vigore, quello attuale va applicato nella sua lettera e sulla base delle interpretazioni consolidate. D'altronde, come vedete, nel caso in discussione si registra un personale dissenso fra le tesi sostenute dall'onorevole Vito e quelle condivise da chi vi parla.

Per quanto concerne le esigenze di programmazione dei lavori della Camera in relazione ai congressi dei partiti, rilevo che devono essere tempestivamente rappresentate alla Conferenza dei presidenti di gruppo: qualora siano fatte presenti successivamente, infatti, rischiano di rendere più difficile l'applicazione del principio della programmazione. Mi pare, comunque, che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo della questione si sia parlato — ero presente anch'io — e sia stata tenuta presente. È comunque mio dovere informare il Presidente della Camera anche di questa richiesta dell'onorevole Vito, cosa che farò senz'altro.

Avverto, infine, i colleghi Pagano, Tanzilli e Colombini, che hanno chiesto di parlare per lamentare il malfunzionamento delle loro postazioni di voto, che specifiche disposizioni del Presidente della Camera non consentono precisazioni di questo tipo dopo la proclamazione del voto. Me ne rincresce, ma si tratta di una decisione del Presidente, dalla quale non ho il potere di discostarmi.

GIORGIO JANNONE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Mi sembra di aver inteso dalla sua affermazione che il Presidente della Camera ha stabilito che non si

possa più far presente alla Presidenza di non aver potuto esprimere il proprio voto per il mancato funzionamento del sistema di votazione.

Sinceramente, ciò mi sembra in netto contrasto con quanto è avvenuto sotto precedenti Presidenze. Più volte abbiamo infatti sentito il Presidente della Camera o i Presidenti di turno dell'Assemblea invitare i deputati che a causa del difettoso funzionamento del dispositivo di votazione intendevano specificare il proprio voto, a farlo al termine della seduta.

Oggi per la prima volta ascoltiamo che questo modo di procedere, che mi sembra peraltro rispondere ad esigenze pratiche del tutto condivisibili, non è più ammesso. Le chiedo, Presidente, di precisare meglio questa nuova interpretazione, che mi pare restrittiva, come lo sono state molte delle interpretazioni dell'attuale Presidenza, fra l'altro senza uno specifico supporto regolamentare.

La prego, dunque, Presidente, di spiegare meglio, adesso o nella prossima seduta, cosa significhi l'interpretazione estremamente restrittiva che ha richiamato, che oltre tutto non si concilia con esigenze derivanti da un mero fatto tecnico qual è l'eventuale mancato funzionamento di un pulsante.

PRESIDENTE. Onorevole Jannone, poiché le richieste di precisazione avevano, ad un certo punto, raggiunto un numero tale da far ritenere o che il sistema elettronico non funzionasse oppure che vi fosse qualche altro problema, la Presidenza della Camera ha ritenuto opportuno impartire la direttiva di allungare eventualmente i tempi prima della chiusura della votazione e della proclamazione dell'esito del voto, in modo da consentire che ciascun deputato verifici sul tabellone elettronico se il suo voto sia stato o meno registrato, ma di non ammettere precisazioni dopo la chiusura della votazione stessa. *Intelligenti pauca*, onorevole collega... !

GIORGIO JANNONE. Condivido la necessità di criteri restrittivi, anche in riferimento al dubbio che può essere sorto a causa dell'elevato numero di richieste di precisazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

Tuttavia, considero il diritto di ciascun deputato di esprimere il proprio voto su ogni singola questione prevalente rispetto ad un problema di carattere tecnico o a un dubbio che può essere stato suscitato — come lei ha rilevato — dall'elevato numero di richieste di precisazione (effettivamente me ne sono accorto anch'io) In altri termini, ritengo che, a tutela della Camera, debba essere sempre prevalente il diritto di ciascun deputato, che rappresenta, non dimentichiamolo, il popolo sovrano, di esprimere il proprio voto e il proprio parere su una data questione senza che aprioristicamente si pensi, ancorché sulla base di un legittimo dubbio, che i deputati vogliano mentire o sostenere cose non veritiere.

PRESIDENTE. Onorevole Jannone, non posso far altro che riferire al Presidente della Camera le sue osservazioni, anche al fine di un eventuale riesame delle decisioni già assunte. Allo stato non posso che applicarle.

**Per la risposta scritta
ad interrogazioni (ore 12,12).**

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente il prossimo 15 febbraio scadrà il termine per la presentazione delle domande di condono previdenziale nel settore agricolo. Desidero sollecitare la risposta scritta alla mia interrogazione n. 4-07204 nella quale faccio presente che il 6 febbraio scorso gli agricoltori non hanno trovato disponibili i moduli per la presentazione delle domande presso gli SCAU di Catania e di Siracusa. Ciò rende inevitabile rinviare il termine, con la contestuale rapida predisposizione e distribuzione dei moduli in questione. Non è possibile, infatti che gli agricoltori si sottopongano — ad un *tour de force* incredibile e per di più «in zona Cesarini»!

PRESIDENTE. Onorevole Garra, la Presidenza interesserà il Governo nel senso da lei indicato.

MARIO CARUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO CARUSO. Signor Presidente, mi permetto di sollecitare — e lo faccio per la prima volta nel corso della sua direzione dei lavori della nostra Assemblea — la risposta ad una interrogazione che ho presentato da ben otto mesi, per sapere quale sia stato l'operato dei commissari prefettizi nell'amministrare il comune di Mazara del Vallo sciolto per inquinamento mafioso.

Mi permetto di fare presente che tale sollecitazione è stata rivolta al Governo altre volte, anche per iscritto, e che persino il ministro per i rapporti con Parlamento è intervenuto a sua volta, per sollecitare questa risposta; una risposta che — lo ribadisco — attendo da otto mesi. Ritengo che, proprio nel momento in cui l'Assemblea della Camera si occupa di questioni così delicate il ministro dell'interno Brancaccio — ho rivolto analogo invito al suo predecessore — debba sentire la necessità di fornire risposta ad interrogazioni di tale importanza.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, la Presidenza interesserà il Governo nel senso da lei indicato.

Per fatto personale (ore 12,14).

GIAN PIERO BROGLIA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN PIERO BROGLIA. Signor Presidente, prendo la parola per fatto personale in riferimento al rilievo che lei mi ha mosso, quando nell'enfasi del discorso, ho detto «me ne frego».

Avrei potuto anche dire «me ne infischio»; questa espressione esiste anche in altre lingue (*je m'en fiche, je m'en fous* e così via) e non riguarda il fascismo. Sarebbe come dire...

PRESIDENTE. Concordiamo, onorevole Broglia, sul fatto che anche *je m'en fiche* e

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

je m'en fous non sono espressioni molto eleganti!

GIAN PIERO BROGLIA. Non sono espressioni eleganti ma, a parte l'eleganza verbale, è come se, dicendo «gabina», fossi bossiano (no, sarei solo ignorante) come se sbagliassi i congiuntivi o dicessi «par conditio» o cose del genere.

Ho usato quell'espressione semplicemente per rilevare che non volevo subire l'attacco delle sinistre, che per mesi hanno voluto colpire il Governo Berlusconi; quasi che dovessimo temere di sostenere determinati principi perché appoggiandoli saremmo vicini alla mafia ...

Non sono assolutamente convinto di questo e non accetto di sentirmi in difficoltà perché ho usato l'espressione «me ne frego». Non ho code di paglia né sul fascismo (sono nato nel 1953) né sulla mafia. Il termine cui sono ricorso non sarà aulico come quelli molto spesso provenienti da altri banchi, non sarà stato corretto, non sarà stato in perfetto italiano, ma indicava una preoccupazione che comunque ho. Nel mio intervento intendevo semplicemente sottolineare che viviamo in un paese in cui in base al titolo di un reato una persona può essere messa in carcere, può essere applicato nei suoi confronti un regolamento, una norma speciale come quella contenuta nell'articolo 41-bis, e la persona stessa può essere innocente. Non mi ritiro su una questione di principio solo per il fatto che sostenendo questa causa, potrei apparire attiguo a interessi criminali.

La ringrazio, Presidente, di avermi concesso la parola, anche perché lei conosce la condizione particolare nella quale mi trovo in quest'aula: penso a ciò che accade quando cerco di intervenire o non uso il termine più appropriato; molto spesso sono allontanato dall'aula quando faccio un'interruzione del genere di quella del collega Reale. La

ringrazio, Presidente, ripeto, per la sua comprensione: una volta tanto non mi ha espulso e mi ha permesso di prendere la parola per fatto personale (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Broglio, la sua giovane età confligge con la sua cultura. Lei è sicuramente un uomo colto ed ha letto manuali di storia su un determinato periodo; dunque sa — diciamo la verità — che alcune espressioni, al di là di una non «parlamentarietà», si collegano appunto, ad un certo periodo della storia.

PAOLO TRINGALI. Si richiamano agli antichi! È un'espressione dannunziana!

PRESIDENTE. È un omaggio alla cultura dell'onorevole Broglio!

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 10 febbraio 1995, alle 10,30:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 12,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 16,30.*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 7968 A PAG. 7984) ***								
Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito	
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.		
1	Nom.	pdl 1599 - voto finale	18	471	12	242	Appr.	
* * *								

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ■																			
	1																			
VIGEVANO PAOLO	C																			
VIGNALI ADRIANO	F																			
VIGNERI ADRIANA	F																			
VIGNI FABRIZIO	F																			
VIOLANTE LUCIANO																				
VISANI DAVIDE																				
VISCO VINCENZO																				
VITO ELIO	C																			
VIVIANI VINCENZO	F																			
VOCCOLI FRANCESCO	F																			
VOZZA SALVATORE	F																			
WIDMANN JOHANN GEORG	F																			
ZACCHEO VINCENZO	F																			
ZACCHERA MARCO	F																			
ZAGATTI ALFREDO	F																			
ZANI MAURO	F																			
ZELLER KARL	F																			
ZEN GIOVANNI	F																			
ZENONI EMILIO MARIA	F																			
ZOCCHI LUIGI	F																			
* * *																				